

LA PERSONA E I SUOI DIRITTI NELLE NORME SUGLI ABUSI SESSUALI

Introduzione

Ad ogni singolo Vescovo viene affidata una parte del popolo di Dio, cioè, una diocesi (c. 369); in essa il Vescovo esercita il suo *munus* di pastore con la potestà che l'ordinazione e la *missio canonica* gli conferiscono (c. 381 §1). Nella sua diocesi, però, lui vive anche in unione con tutta la Chiesa universale, giacché non si tratta di un potere assoluto ma sempre esercitato in *comunione* col Collegio Episcopale.

Alla consapevolezza dell'unione si aggiunge la certezza d'un agire comune. «Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*)»¹ e la loro sollecitudine per le altre chiese che ne deriva. Certi problemi, però, oltrepassano i confini della diocesi e le forze dei singoli Vescovi, e spingono questi ultimi a cercare una soluzione comune, specialmente insieme ai Vescovi appartenenti alla propria nazione (CD 37; Ap.S. 16)².

¹ GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio *Apostolos suos*, 1 settembre 1998, AAS 90 (1998) 457-461; EV 17/ 808-850, 829.

² Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo – Roma 2000³, 645.

In genere, i Vescovi nella Conferenza Episcopale, esercitano alcuni *munera* (funzioni) e non la loro potestà. Le Conferenze hanno come funzione quella di prendere decisioni comuni che di per sé non godono della forza né delle leggi emanate dal supremo legislatore né delle decisioni del Vescovo nella propria diocesi. La forza attribuita alle decisioni della Conferenza viene dal fatto che la Sede Apostolica l'ha costituita come organismo decisionale affidandole precise competenze, sulla base della potestà dei singoli Vescovi che la compongono (c. 455 §1, Ap.S. 12), e dalla conferma della stessa Sede Apostolica con la *Recognitio* delle decisioni prese con una maggioranza di due terzi (c. 455 §2) o eventualmente all'unanimità (Ap.S. 22)³.

È così che davanti al problema degli abusi sessuali, le differenti Conferenze Episcopali hanno deciso di dare una risposta⁴. Ci siamo chiesti come l'insieme di queste norme affrontino il problema degli abusi sessuali, e quali problemi si presentino alla loro lettura a livello canonico e pastorale.

Certamente non si tratta di un compito facile giacché ogni norma o guida pastorale, rappresenta una cultura diversa, rappresenta un modo differente d'approcciarsi al problema, ma dal confronto delle differenze si possono trovare degli spunti per una riflessione. Il nostro interesse particolare in questo tema è vedere

³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos suos* sulle Conferenze dei Vescovi», *Periodica* 88 (1999) 609-657.

⁴ Le norme che abbiamo presso in esame corrispondono alle Conferenze di: Stati Uniti d'America, Canada, Cile, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda e Filippine. Alcune di queste norme sono state prese dall'internet, perciò si può dire che sono pubbliche.

come in ciascuna di esse vengono rispettati i diritti delle persone che intervengono nel lungo e doloroso processo penale per accertare la verità e offrire una risposta giusta al problema degli abusi.

Come premessa dobbiamo dire che il termine “norme” in questo articolo viene usato indistintamente, pur consapevoli che le norme in senso stretto sono solo quelle emanate dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti in quanto hanno ottenuto la *recognitio* della Santa Sede, mentre le altre sono da considerarsi come proposte pastorali lasciate alla libera applicazione o meno da parte dei singoli Vescovi.

1. Punto di partenza

In genere si può dire che le diverse norme si presentano come la risposta che le Conferenze Episcopali vogliono offrire ai propri concittadini (fedeli e non fedeli) riguardo al problema degli abusi sessuali.

La Chiesa:

– riconosce che non si tratta d'un problema nuovo⁵ e che ci sono stati realmente degli abusi; che questi abusi sono stati fatti da sacerdoti, da religiosi ed altre persone ad essa collegati⁶, e che questo rico-

⁵ Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF THE PHILIPPINES, *Pastoral Guidelines on sexual abuses and misconduct by the Clergy*, 01/09/2003, Par. 3.

⁶ «The Church in the United States is experiencing a crisis without precedent in our times. The sexual abuse of children and young people by some priests and bishops, and the ways in which we bishops addressed these crimes and sins, have caused enormous pain, anger, and confusion. Innocent victims and their families have suffered terribly. In the past, secrecy has

noscimento è già un primo passo per la risoluzione del problema⁷;

– manifesta la propria vergogna e tristezza per i fatti accaduti⁸;

– riconosce la propria responsabilità⁹, perché proprio il silenzio e la mancata risposta a questo

created an atmosphere that has inhibited the healing process and, in some cases, enabled sexually abusive behaviour to be repeated». UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Charter for the Protection of Children and Young People* (Revised Edition), [<http://www.USA.org/bishops/charter.htm>], Proemio. «As bishops and leaders of religious institutes of the Catholic Church in Australia, we acknowledge with deep sadness and regret that a number of clergy and religious have sexually abused children, adolescents and adults who have been in their pastoral care. To these victims we offer our sincere apology». AUSTRALIAN CATHOLICS BISHOP'S CONFERENCE AND AUSTRALIAN CONFERENCE OF LEADER OF RELIGIOUS INSTITUTES, *Towards Healing Principles And Procedures In Responding To Complaints Of Sexual Abuse Against Personnel Of The Catholic Church In Australia* December, 1996, [<http://www.catholic.org.au>] Introduction.

⁷ «Amettre la matérialité des faits et reconnaître le mal cause aux victimes est une première étape». CONFÉRENCE EPISCOPAL DU BELGIQUE, *Traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'exercice de Relations pastorales*, 22/02/2000 [<http://www.catho.be/confep/documents/Abus2.html>], Préambule.

⁸ «We express our shame an sorrow that such incidents of abuse have occurred». IRISH CATHOLIC BISHOP'S ADVISORY COMMITTEE ON CHILD SEXUAL ABUSE BY PRIESTS AND RELIGIOUS, *Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response*, Dublin 1996, 9.

⁹ «La responsabilité de l'évêque, en ce domaine, est à la fois claire et délicate [...] Nous tenons à redire notre volonté de veiller avec soin à ce que de tels actes ne se produisent pas, ne se reproduisent plus». CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, *Assemblée plénière*, Lourdes 4-10 novembre 2000

problema hanno favorito il suo sviluppo e crescita¹⁰;

- manifesta la sua esplicita condanna di questo tipo d'atteggiamento, come non appartenente né al messaggio del Vangelo né alla dottrina della Chiesa;

- mostra la solidarietà per la ferita prodotta alle vittime, verso le quali s'impegna con la compassione e l'accoglienza seria del dolore da loro sofferto, consapevole della confusione che provano per i fatti accaduti¹¹: questo è necessario perché soltanto mediante la conoscenza dei mali prodotti da questi atteggiamenti si comincerà a creare una coscienza diversa nella Chiesa;

- è consapevole che un effetto di questi atti è non solo la perdita della fiducia dei fedeli in coloro che hanno commesso il crimine, ma implicitamente anche nella credibilità della Chiesa stessa¹², fiducia

[<http://www.ccf.fr/catho/actus/txtoffic/2000/text20001109pedophilie.php>]. «As bishops, we acknowledge our mistakes and our role in that suffering, and we apologize and take responsibility for too often failing victims and our people in the past. We also take responsibility for dealing with this problem strongly, consistently, and effectively in the future». USA, *Charter for the Protection* (cf. nt. 6), Proemio.

¹⁰ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), Part One, Par. 6.

¹¹ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), Part One, Par. 5; CONFÉRENCE DES EVEQUES SUISSES, *Abus sexuels dans le cadre de la pastorale. Directives à l'intention des diocèses*, Fribourg, 05/12/2002, [<http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/hirtenbriefe.php?sprache=f>], 3.

¹² Cf. DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, *Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz*, Fulda, den 26. September 2002 [<http://dbk.de>] Einführung. Nello stesso senso: «Low morale, a sense of isolation, confusion, pain and anger are being experienced in the Church community». IRLANDA (cf. nt. 8), 9.

che è essenziale per il compito che questa deve svolgere, specialmente nell'ambito educativo¹³;

– cosciente che questi documenti sono già una espressione dell'ascolto delle vittime¹⁴, evidenzia il rischio che possano restare lettera morta se ognuno dei membri della comunità non contribuisce nella lotta contro questa "malattia"¹⁵, che suppone un processo lungo per il quale non bastano i soli buoni desideri¹⁶.

Leggendo tra le righe di queste norme possiamo dire che loro s'inseriscono nella scia aperta già dal Sommo Pontefice di recuperare la credibilità della Chiesa con il riconoscimento delle proprie colpe. Inoltre, evidenziano la necessità di affrontare il problema della mancata risposta delle autorità, che insieme alla ferita occasionata dagli autori dei crimini, ha portato i fedeli a perdere fiducia nella possibilità di trovare non soltanto giustizia, ma anche una risposta nell'accoglienza e nella comprensio-

¹³ «The entire Church, especially the bishops and leaders of religious institutes, needs to foster an atmosphere where education, honesty, justice, mutual trust and Christian love overcome silence, ignorance and minimization». FILIPPINE (cf. nt. 5), par. 4.

¹⁴ Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, *Child Abuse: Pastoral And Procedural Guidelines*, 1994, Preface. Questa conferenza ha già pubblicato un altro documento il cui nome è *Review On Child Protection In The Catholic Church In Inghilterra And Wales*, 2001, [<http://217.19.224.165/frameset.htm>].

¹⁵ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), *Introduction*.

¹⁶ Cf. CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU CANADA, *De la souffrance a l'Esperance. Rapport du comite ad hoc de la CECC su le cas d'agression sexuelle*, [http://www.cecc.ca/Files/De_la_souffrance.pdf], Ottawa 1992, 8.

ne¹⁷. Inoltre, consapevoli dei fatti, pongono l'accento come nel futuro si debbano prevedere delle norme precise che dimostrino una chiara presa di posizione da parte dell'istituzione.

Come, quindi, le Conferenze Episcopali hanno affrontato questo problema? I punti che dobbiamo considerare sono: la materia del delitto in se stessa, gli autori, le vittime, il sistema di prevenzione e i problemi che sorgono dall'insieme delle norme.

2. L'atto in se stesso o la materia

Quando c'interrogiamo sul contenuto base delle azioni che vengono considerate all'interno di queste norme, dobbiamo dire che si tratta di atti esterni che sono contrari al sesto comandamento, cioè, comportamenti sessuali che coinvolgono due persone al di fuori del matrimonio. Il punto di partenza allora è un atto immorale e illecito.

Nel complesso di tutte le norme, nel modo di affrontare la materia del delitto, si possono trovare due gruppi ben definiti: un primo gruppo parla d'*abuso sessuale*, un secondo, invece, d'*abuso sessuale di minorenni* o *pedofilia*¹⁸.

¹⁷ Credo sia importante chiarire che le norme non hanno come "pubblico" soltanto i fedeli nella Chiesa, ma anche i concittadini che in qualche maniera risultano scandalizzati da questi delitti.

¹⁸ Nel primo gruppo sono incluse le norme d'Australia, Belgio, Filippine, Svizzera e Nuova Zelanda [NEW ZEALAND CATHOLICS BISHOPS CONFERENCE AND THE CONGREGATIONAL LEADERS CONFERENCE OF AOTEAROA, *A path to healing - Te houhanga Rongo. Principles and Procedures in respon-*

2.1 *Abuso in genere*

Alcune delle Conferenze Episcopali hanno scelto d'affrontare il problema da una prospettiva ampia, vale a dire, quella dell'abuso sessuale *in genere*. Tra le varie che abbiamo trovato, la definizione più ampia è quella del Belgio, che rimandando al codice penale dello Stato, comprende «tutte le forme di comportamento verbale, non verbale o corporale di natura sessuale, che il colpevole sa o dovrebbe sapere, che ledono la dignità umana»¹⁹. Poiché questa legge ha come destinatario la società civile, è ovvio che tenga conto soltanto di quegli atti che non rispettano la *libertà* e il *consenso* delle persone, e per questo ledono il valore della persona che deve partecipare volontariamente a ogni tipo di rapporto sessuale.

Oltre questi due elementi, altre norme prendono in considerazione il *rapporto pastorale*. Le norme della Svizzera affermano: «Quando un agente pastorale commette degli abusi sessuali con delle persone che chiedono loro consiglio, o che hanno bisogno di loro o da essi dipendono, si tratta allora di sopraffa-

ding to complaints of sexual abuse by Clergy and Religious of the Catholic Church in New Zealand, 2001, (<http://www.catholic.org.nz/healing.htm>)). Nel secondo invece, le norme di Germania, Francia, USA, Canada, Cile [CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, *Comunicado de prensa sobre la actitud de la Iglesia Católica en Chile ante los abusos contra menores cometidos por un clérigo o un religioso*, CECH 126/2003, Punta de Tralca 25/04/2003] Inghilterra e Irlanda.

¹⁹ «[...] toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la "dignité humaine"». BELGIO (cf. nt. 7), art. 2, nota 2.

zione o abuso sessuale»²⁰. Quelle della Nuova Zelanda intendono l'abuso sessuale soltanto quando è commesso da un *chierico* all'interno del rapporto pastorale: comprenderebbe «ogni forma d'assalto, molestia sessuale, od altra condotta di natura sessuale che è incoerente con i voti pubblici fatti dal sacerdote o religioso, o con l'integrità del rapporto tra il prete o religioso e la persona nella cura pastorale [...]»²¹.

Così le norme delle Filippine affermano che questo sviluppo sbagliato del rapporto pastorale può comprendere atti fisici, come per esempio il tocco che provoca dispiacere nella persona toccata, un abbraccio troppo prolungato, un bacio sulle labbra quando l'uso normale sia farlo sulle guance, o l'interazione sessuale diretta. Può anche comportare solo atti di comunicazione verbale, oppure facendo regali inappropriati (ad. es. biancheria intima), mostrare materiale pornografico, introducendo dei discorsi di tipo sessuale, commenti suggerenti, raccontare storie di abusi, esperienze, o fare delle proposte sessuali²².

²⁰ «Lorsqu'un agent pastoral commet des actes sexuels avec des personnes qui lui demandent conseil, ont besoin d'aide ou dépendent de lui, il s'agit d'exploitation sexuel ou d'abus sexuel». SVIZZERA (cf. nt. 11), 1.1.

²¹ «Sexual abuse includes any form of criminal assault, sexual harassment, or other conduct of a sexual nature that is inconsistent with the public vows taken by a priest or religious, with the integrity or the relationship between a priest or religious and a person in their pastoral care [...]». AUSTRALIA (cf. nt. 6), 2. Nello stesso senso le norme della Nuova Zelanda sono molto strette in quanto non comprendono gli atti commessi da altri non chierici. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 2.3.

²² «Either *sexual exploitation* or sexual abuse can include physical contact from the Church leader such as: sexual touch or other intrusive touching (i.e. tickling, wrestling or other

L'elemento del rapporto pastorale è di particolare rilevanza giacché riguarda il rapporto che si stabilisce tra una persona a cui è riconosciuta una certa autorità spirituale e morale, e quelli che si rivolgono ad essa cercando aiuto.

Come si può osservare, il fatto che questi atti siano realizzati all'interno d'una situazione speciale, cioè, il rapporto pastorale, qualifica la figura dal punto di vista penale. Perché? Perché all'interno di questo tipo di rapporto, la persona lesionata si trova in una situazione di debolezza, di bisogno, che fa sì che si stabilisca una sorta di cerchio chiuso: da una parte sentirà che ciò che fa non è buono, che non è d'accordo con il Vangelo in quanto è contrario alle leggi della Chiesa, da un'altra, sentendosi accompagnata e accolta dall'agente pastorale (sacerdote, religioso/a, catechista, ecc.) non ha la forza di parlare direttamente della cosa ad altri, perché lo sentirebbe come un tradire la persona che si presenta come quella che ha cura di lei. Così la crescita è senz'altro ferma, e tante volte anche compromessa.

physical contact) that causes uneasiness or discomfort in the one touched; an inappropriate gift (such as lingerie); a prolonged hug when a brief hug is customary behaviour; kissing on the lips when a kiss on the cheeks would be appropriate; showing sexually suggestive objects of pornography; sexual intercourse, anal or oral sex. Sexual exploitation or sexual abuse can also include verbal behaviour such as: innuendo or sexual talk and text messaging; suggestive comments; tales of sexual exploits, experiences or conflicts, making sexual propositions». FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 13, B. Una descrizione abbastanza dettagliata ci si trova in INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), Appendix 2-3.

Certamente l'agente pastorale si trova in una situazione di superiorità riguardo alla persona abusata, la quale tenderà a seguire i suoi consigli e indicazioni. In questo senso dobbiamo dire che si tratta di un abuso di potere o abuso della fiducia che lo status conferisce all'autore²³. Spesso l'agente pastorale inganna la persona rassicurando la sua coscienza circa la legittimità degli atti compiuti. In questo senso si può dire che l'abuso sessuale, oltre ad essere una condotta moralmente condannabile, costituisce un tradimento della fiducia che la comunità a riposto nella persona del reo²⁴.

Proprio per questo ogni tipo di relazione pastorale esclude assolutamente la *sessualizzazione* della relazione, perché non c'è quella parità personale indispensabile per la crescita delle persone e perché strumentalizza il rapporto facendo sì che si svuoti di senso²⁵. Allo scopo di determinare l'atto, non interessa se l'altra persona, se è un adulto, abbia dato il proprio consenso a questi atti. Non importa nemmeno se sia stata questa a provocare l'agente pastorale, perché la sessualizzazione del rapporto di pastorale

²³ «*Sexual abuse* is any conduct of a sexual nature that is inconsistent with the public commitment to celibacy and duties and responsibilities of clerics and/or religious and which involves an abuse of power or status». NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 2.3. È da notare che erroneamente si parla di voto anche riguardo ai preti. I chierici fanno una promessa di celibato non un voto. Cf. G. GHIRLANDA, «Celibato e adozioni di minorenni da parte di chierici», *Periodica* 92 (2003) 390-399.

²⁴ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), Part One 6-9; IRLANDA (cf. nt. 8), Chapter I, II; INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), Part One, n. 3.

²⁵ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 9. SVIZZERA (cf. nt. 11), 1.1.4.

costituisce un fallimento dello stesso rapporto, per il quale si suppone che l'incaricato sia professionalmente preparato e formato per affrontare i suoi sentimenti e i possibili "transfer" che l'altra persona può fare al suo riguardo²⁶.

Fin qui l'abuso inteso all'interno del rapporto pastorale. Le norme delle Filippine fanno un'altra distinzione introducendo il *rapporto lavorativo*: quando le persone hanno tra loro un rapporto di lavoro all'interno della Chiesa, allora si parla di *molestie sessuali*²⁷, figura che comprenderebbe ogni tipo di condotta o linguaggio di contenuto sessuale non voluto, il quale comprenderebbe, nella difficoltà di descrivere tutti questi atteggiamenti, fare dei tentativi o proposte sessuali, utilizzare parole degradanti per descrivere il corpo proprio o dell'altro, fare delle battute inappropriate o di natura sessuale, vendicarsi del collega che ha rifiutato le proposte sessuali. Fin qui si potrebbe dire che non esiste differenza con gli abusi commessi da un sacerdote o religioso, tranne che il fatto che l'autore è un impiegato della Chiesa. Ma viene introdotto un altro elemento: offrire dei favori o benefici *lavorativi*, come una promozione, assegnazione dei compiti, migliori valutazioni, in cambio di favori sessuali²⁸. Tenendo conto che queste norme prendono in considerazione soltanto gli

²⁶ In questo senso si vede l'interessante sviluppo presentato per le norme della Svizzera. Cf. SVIZZERA (cf. nt. 11), 4-7.

²⁷ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. ¶3.

²⁸ «*Sexual Harassment* generally refers to unwanted sexualized conduct or language between co-workers in the church setting [...] Making unsolicited sexual advances and propositions; using sexually degrading words to describe an individual or his/her body; telling inappropriate or sexually related jokes;

atti commessi da chierici, ovviamente l'utilizzazione del rapporto di lavoro come mezzo per "comprare" o per ricattare la vittima, al fine di riuscire nella propria intenzione, mette in evidenza una maggiore gravità nell'atto compiuto.

In questo caso non si tratta soltanto di una lesione dell'integrità della persona, o dell'integrità del rapporto pastorale essenziale per la vita della Chiesa, ma del rapporto d'integrità morale che all'interno della struttura sociale della Chiesa deve essere presente. Se si pensa alle strutture che nella Chiesa sono un mezzo di trasmissione del messaggio del Vangelo come una scuola, un'università, una parrocchia o una curia diocesana, si vede chiaramente il pericolo di creare degli ambienti di peccato, di rapporti malsani, dove invece dovrebbe trovarsi il contrario. Si tratta non soltanto di uno sfruttamento delle persone ma anche delle strutture.

Se nel caso degli abusi all'interno del rapporto pastorale la vittima viene sfruttata nel suo bisogno da un'altra, nel caso del rapporto di lavoro, la persona viene piegata nella sua volontà, nella sua libertà, e perciò nella sua dignità, in un certo senso attraverso le strutture della Chiesa²⁹.

retaliating against a co-worker who refuses sexual advances; offering favours or employment benefits; such as promotions; favourable performance evaluations; favourably assigned duties or shifts; recommendations; etc. in exchange for sexual favours». FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 13, A.

²⁹ Si potrebbe dire che questa prospettiva dell'abuso sessuale come abuso di potere, aiuta a superare il collegamento stabilito dall'opinione pubblica con il celibato sacerdotale.

2.2 Pedofilia

Non tutte le norme stabiliscono cosa s'intende per pedofilia rimandando all'uso comune del termine e spostando l'interesse sulla procedura³⁰. Ci sono due punti da determinare al riguardo, almeno nella loro portata: cosa *s'intende per minore* e cosa *s'intende per pedofilia o abuso sessuale di un minore*.

In genere le norme intendono per pedofilia ogni rapporto con un minorenne ma senza fare riferimento ad un'età specifica. In parte perché è quasi universalmente ammesso che per minorenne si intende la persona di meno di 18 anni, come d'altronde fa il c. 97 §1. Inoltre sebbene il c. 1395 §2 faccia riferimento ai 16 anni, questa età è stata elevata a 18 anni dalle norme per i delitti più gravi³¹, alla quale sembrano fare riferimento le diverse norme.

Ci sono alcune norme che mettono in evidenza una distinzione da fare. Le norme delle Filippine, per esempio, presentano la distinzione tra pedofilia (abuso sessuale con persone impuberi, meno di 13 anni) ed efebofilia (con minori tra 13 e 18 anni)³².

³⁰ Cf. le norme del Cile (cf. nt. 18) e la Germania (cf. nt. 12).

³¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Litterae apostolicae motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30/4/2001, AAS 93 (2001) 737-739, art. 4.

³² Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 12. Si veda anche SVIZZERA, *Abus sexuel* (cf. nt. 11), 18°, che determina l'età tra 14 e 17 anni. Aggiunge quest'ultimo: «On parle de pédophilie lorsque des fantasmes intensifs excitant la sexualité, des besoins ou comportements sexuels impulsifs, répétitifs pendant une durée d'au moins six mois, ont pour objet des actes sexuels avec un enfant prépubère ou des enfants (généralement de 13 ans ou plus jeunes)». *Ibid.*

Questa distinzione, che al momento di determinare l'abuso di minori non ha importanza, l'assume nel momento di determinare il grado di profondità del problema del reo. Affermano le norme della Germania:

L'abuso sessuale di minorenni può avere cause diverse. Non ogni caso è riconducibile a tendenze pedofile o efebofile. Una diagnosi deve essere in ogni caso differenziata. Per la mancata conoscenza dei contesti dell'abuso sessuale di minorenni spesso si è reagito in modo inappropriato [...] Oggi è chiaro che la pedofilia è un disturbo sessuale che secondo la tendenza non è strutturalmente cambiabile e la tendenza efebofila lo è solo in parte³³.

Riguardo a cosa s'intende per abuso sessuali di minorenni, le norme hanno una differente portata. Le norme degli Stati Uniti d'America fanno riferimento ad un atto esterno qualificato oggettivamente come violazione grave del sesto comandamento con un minore³⁴.

³³ «Sexueller Missbrauch Minderjähriger kann unterschiedliche Ursachen haben. Nicht jeder Fall ist auf eine pädophilie oder ephebophile Neigung zurückzuführen. Eine Diagnose muss in jedem Fall differenziert erfolgen. Aus fehlenden Kenntnissen über die näheren Zusammenhänge sexuellen Missbrauchs Minderjähriger wurde häufig unangemessen reagiert. Im Blick auf die Opfer bedauern wir dies zutiefst. Heute steht fest, dass Pädophilie eine sexuelle Störung ist, die von der Neigung her strukturell nicht abänderbar ist und ephebophile Neigung als nur zum Teil veränderbar gilt». GERMANIA (cf. nt. 12), Einführung.

³⁴ Cf. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons Approved by the Congregation for Bishops, December 8, 2002 [<http://www.nccbuscc.org>], Preamble.

Altre, come quella dell'Inghilterra esprimono un concetto più generale: «[...] Il rapporto malsano e/o lo sfruttamento di un bambino o minore attraverso la negligenza o attraverso la molestia fisica, emotiva o sessuale»³⁵. È particolarmente interessante questa definizione per le conseguenze possibili che sorgono dalla *negligenza*. Certamente le norme dell'Inghilterra prendono in considerazione come soggetto soltanto un membro del clero, un religioso o un membro del personale laico della Chiesa³⁶, ma includono come parte della figura penale la negligenza (che sarà sempre *almeno malsana*) di tutti quelli che hanno l'obbligo di curare dei minori. Secondo questo criterio, se un parroco non avesse sufficiente attenzione verso i bambini che navigano in internet col

³⁵ «The ill treatment and / or exploitation of a child or young person whether through neglect or through physical, emotional or sexual molestation». INGHILTERRA (cf. nt. 14), *Anex one*. L'attuale regolamento rimanda alle norme precedenti, che dicevano «[...] all the ways in which a child's normal development is hindered or damaged by other people». Un po' più avanti: «There are many forms of sexual abuse ranging from looking, exposing, touching and fondling, to full genital penetration. Sexual abuse of a child includes revealing indecent material such as pornography to the child or using the child as a subject of indecent productions. Sexual abuse includes obscene language or terminology, or the misguiding of a child by suggestion and indecent provocation of any kind». Ancora, questo documento definisce ciò che intende per negligenza: «The persistent or severe neglect of a child, or the failure to carry out important aspects of care, resulting in the significant impairment of the child's health or development, including non organic failure to thrive». INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), Part one: What's child abuse?, III.

³⁶ Cf. INGHILTERRA, *Review on Child protection* (cf. nt. 14), Executive summary, 5.

computer della parrocchia, potrebbe essere accusato d'abuso³⁷.

Si potrebbe pensare che la negligenza o trascuratezza si debba capire in rapporto con lo *sfruttamento*, ma il testo utilizza una doppia congiunzione che mette in riferimento questo atteggiamento anche con il rapporto malsano. Se il testo fosse capito così, allora il campo d'applicazione sarebbe molto ampio, riconoscendo come unico limite il soggetto determinato nella stessa legge: sacerdoti, religiosi ed altri impiegati della Chiesa.

Altre norme, come quelle dell'Irlanda, offrono una descrizione molto più dettagliata. In primo luogo riconoscono che, essendo una definizione che non include tutte le offese sessuali possibili, desiderano offrire una cornice all'interno della quale trovare un criterio per giudicare gli atti che interessano lo scopo della legge. La norma distingue negli atti due grandi gruppi.

Il primo gruppo, che evidenzia l'intenzionalità dell'autore, sembra sottolineare una certa deviazione sessuale che utilizza il bambino per avere piacere:

1. toccare intenzionalmente il corpo di un bambino con lo scopo di raggiungere una stimolazione sessuale o la gratificazione sessuale del bambino o della persona;

2. masturbazione intenzionale alla presenza di un bambino;

³⁷ Se portiamo quest'esempio all'interno della famiglia, un genitore che per un problema morale (non gli importa cosa succede al suo figlio), o di lavoro (non ha tempo) non avesse sufficiente cura di ciò che può succedere al suo figlio che naviga per internet, potrebbe essere accusato d'abuso sessuale di un minore.

3. esposizione intenzionale degli organi sessuali di una persona o alcun altro atto sessuale compiuto intenzionalmente alla presenza di un bambino allo scopo di ottenere la stimolazione sessuale o la gratificazione dell'adulto o come espressione di aggressione, o di minaccia o d'intimidazione verso il bambino.

Un secondo gruppo comprende lo sfruttamento del bambino, vale a dire, la sua utilizzazione come "oggetto commerciale" dove la persona che interviene lo fa come intermediario tra il minorenne e altre persone, ottenendo così un beneficio in denaro;

4. Sfruttamento sessuale, il quale comprende il permettere, incoraggiare o costringere un bambino a sollecitare o prendere parte in prostituzione o altri atti sessuali sopra indicati, con l'accusato o alcun'altra persona o persone, animali o cose o prendendo parte alla registrazione (su videocassetta, un film, audiocassetta o l'altro materiale provvisorio o permanente), posando, modellando o compiendo qualche atto che comporti l'esposizione del corpo di un bambino allo scopo di gratificazione sessuale di un pubblico o allo scopo di compiere altri atti sessuali sopra indicati nei paragrafi 1 e 3³⁸.

³⁸ «The definition, while not inclusive of all sexual offences, clearly outlines the behaviour with which this document is concerned. I) Intentional touching of the body of a child for the purpose of the sexual arousal or sexual gratification of the child or the person; II) intentional masturbation in the presence of a child; III) intentional exposure of the sexual organs of a person or any other sexual act intentionally performed in the presence of a child for the purpose of sexual arousal or gratification of the older person or as an expression of aggression, threat or intimidation towards the child and IV) sexual exploitation, which includes permitting, encouraging or

Una terza definizione ci offre un altro elemento che può servire per stabilire un altro elemento. Le norme della Conferenza Episcopale del Canada (abbiamo utilizzato la versione in francese) non parlano d'abusi ma di violenza sessuale:

Ogni contatto od ogni interazione tra un bambino ed un adulto, quando il bambino serve da oggetto di gratificazione sessuale per l'adulto. Un bambino è vittima d'aggressione sessuale indipendentemente dal fatto che sia apparentemente stato costretto o meno a partecipare, che ci sia stato o no un contatto fisico o genitale, che l'attività sia stata iniziata o non dal bambino, che l'attività abbia avuto o non degli effetti apparentemente nocivi³⁹.

Ogni contatto sessuale con un bambino è un'aggressione, perché va contro la logica naturale del

requiring a child to solicit for or to engage in prostitution or other sexual acts as referred to above with the accused or any other person, persons, animal or thing or engaging in the recording (on video-tape, film, audio-tape or other temporary or permanent material), posing, modelling or performing of any act involving the exhibition of a child's body for the purpose of sexual gratification of an audience or for the purpose of any other sexual act referred to in subparagraphs (I) and (III) above». IRLANDA (cf. nt. 8), 20.

³⁹ «Tout contact ou toute interaction entre un enfant e un adulte, lorsque l'enfant sert d'objet de gratification sexuelle pour l'adulte. Un enfant est victime d'agression sexuelle indépendamment du fait qu'il ait ou n'ait pas été apparemment contraint a participer, qu'il y ait eu ou non un contact physique ou génital, que l'activité ait été amorcée ou non par l'enfant, que l'activité ait eu ou non des effets apparemment nocifs». CANADA (cf. nt. 16), 18. Nella nota di questa definizione viene chiarito che questo concetto non implica necessariamente la aggressione fisica.

contatto sessuale, dove due persone possono interagire in pari condizioni di libertà⁴⁰. Il minorenne non è in pari condizioni di libertà e per questo risulta sempre danneggiato in questi rapporti, che, fondamentalmente compromettono il suo normale sviluppo come adulto⁴¹.

Questo vale anche quando sia il bambino a prendere l'iniziativa, perché suppone sia l'effetto d'una deviazione, frutto probabilmente di altre situazioni precedenti, sia la presenza della volontà d'una terza persona che domina la sua libertà⁴². Appare chiaro lo stato di vulnerabilità del bambino, per questo in tanti paesi il contatto sessuale con bambini viene considerato sempre una violazione e punito come tale. Tanto più quando l'aggressore è la persona a cui viene affidato il minore proprio col compito di educarlo o aiutarlo; il che rende l'atto ancora più bruttale, perché si basa sull'inganno delle aspettative e il tradimento della fiducia⁴³.

⁴⁰ «Any form of sexual behaviour with a minor, whether child or adolescent, is always sexual abuse. It is both immoral and criminal». AUSTRALIA (cf. nt. 6), Part one, 2.

⁴¹ «Sexual abuse may be defined as the involvement of dependent, developmentally immature children and adolescents in sexual activities that they do not fully comprehend, are unable to give informed consent to, or that violate the social taboos of family roles». INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), Appendix 4.

⁴² Nello stesso senso si veda INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), Part one: What's child abuse? III.

⁴³ È particolarmente interessante nelle norme delle Filippine, l'equiparazione dell'adulto in situazione di bisogno con quella del minorenne, riservando il termine *sfruttamento sessuale* per gli atti di contenuto sessuale all'interno della cura pastorale, e gli *abusi sessuali* ut sic, quelli fatti con un minorenne o un adulto vulnerabile. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 13, B.

3. L'autore

3.1 Identificazione dell'autore

Riguardo a chi può essere l'autore dell'abuso sessuale, le norme più o meno sono d'accordo. In genere si può dire che si considera come autore possibile il sacerdote, sia secolare sia religioso. Dobbiamo però distinguere una gradazione nell'organizzazione del materiale partendo dalle norme più ristrette a quelle che includono più generi di persone⁴⁴.

a) *Prete e diaconi*. Se si parte dalle norme più specifiche dobbiamo cominciare con quelle che mettono al centro del problema *i preti e i diaconi*, vale a dire, non sono soggetti a queste norme altre persone nella Chiesa. In questa prima categoria si trovano le norme della Francia, dell'Irlanda e degli Stati Uniti d'America.

Le norme della Francia (che sono solo una dichiarazione), distinguono la responsabilità dei Vescovi, per quanto riguarda l'affrontare il problema, dalla figura dei preti come autori del delitto⁴⁵. Nello stesso senso, le norme dell'Irlanda fanno riferimento ai preti, oltre che ai religiosi⁴⁶.

⁴⁴ Il criterio utilizzato è il principio dell'*interpretazione stretta* delle leggi penali (c. 18), tenendo presente la difficoltà di tradurre i termini da altre lingue.

⁴⁵ «Lorsque l'agresseur est un prêtre, il y a une double trahison [...] La responsabilité de l'évêque, en ce domaine, est à la fois claire et délicate. Il ne peut ni ne veut rester passif, encore moins couvrir des actes délictueux [...]. Les prêtres qui se sont rendus coupables d'actes à caractère pédophile doivent répondre de ces actes devant la justice». FRANCE, *Assemblée plénière* (cf. nt. 9).

⁴⁶ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 15.

Molto chiare sono invece le norme degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro sono le uniche che nominano i diaconi. L'insieme delle norme è introdotto dalla generica determinazione degli abusi commessi da sacerdoti, diaconi o dal personale della Chiesa come sono gli impiegati o i volontari (*Essential norms*), oppure da qualsiasi persona che agisce in nome della Chiesa (*Charter*)⁴⁷. A partire da questo si potrebbe pensare che le norme sarebbero applicate a tutte le categorie di fedeli nella Chiesa ma si tratta soltanto di un riferimento generico per assicurare i fedeli che tutti saranno esaminati. I due documenti degli Stati Uniti, di fatto, prendono in considerazione soltanto gli abusi commessi da preti e diaconi⁴⁸.

Certamente quando si parla solo di preti, s'esclude qualsiasi interpretazione ampia o analogica. In questi casi si vede chiaramente come si sia cercato di determinare come soggetti quelli che hanno ricevuto l'Ordine sacro, che però non siano Vescovi. La domanda che sorge è che succederebbe nel futuro se un Vescovo fosse trovato colpevole di un delitto d'abuso sessuale? Certamente da queste norme non verrà al-

⁴⁷ Cf. USA, *Essential Norms* (cf. nt. 34) e USA, *Charter for the Protection* (cf. nt. 6), art. 1. Nella conclusione di questa ultima norma troviamo il riconoscimento che anche i Vescovi sono stati coinvolti negli abusi sessuali. Cf *Charter for the Protection* (cf. nt. 6), Conclusion.

⁴⁸ Cf. USA, *Essential Norms* (cf. nt. 34), 2, 3, 6, 9, 10 e 12; ID. *Charter for the Protection* (cf. nt. 6), art. 5. Le precedenti guide dell'Inghilterra avevano questa formulazione: «In the case of a cleric (for example, a deacon or priest) being found guilty of child abuse [...]». INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), Chapter two, 3, III. Certamente è chiara qui la distinzione all'interno del termine chierico tra prete e Vescovo.

cuna soluzione, e si dovranno seguire le norme comuni della Congregazione per la Dottrina della Fede.

b) *Chierici e religiosi*. Troviamo altre norme che trattano dei chierici e dei religiosi. Quando si parla di chierico, s'intende chi ha ricevuto l'Ordine Sacro, vale a dire, il diacono, il sacerdote e il Vescovo (cc. 207 §1, 1008 e 1009 §1).

Per religioso s'intende un membro «di un istituto religioso o d'una società di vita apostolica riconosciuta dalla Chiesa Cattolica»⁴⁹ che in quegli istituti «hanno pronunciato i loro voti pubblici e vivono in comunità come fratelli e sorelle»⁵⁰. Seguendo la logica del c. 207 §2 nella categoria di chierico sono inclusi anche i religiosi preti, perciò quando si parla di religiosi si allude a quelli che non sono preti, includendo uomini e donne⁵¹.

⁴⁹ «Par. 7. In the terminology of the Church, *clergy* or *cleric* refers to those who, having received Holy Orders, have been mandated to perform public and official ministry within and in the name of the Church. They are the deacons, priests and bishops [...] ». FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 7. «2.12 *Cleric* refers to any person who has been ordained to the diaconate and incardinated into a diocese or religious institute or society of apostolic life». NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 2.12 e 2.17. Risulta interessante che le norme della Nuova Zelanda, quando danno la definizione di chierico e di religioso, includano espressamente i seminaristi e i religiosi in formazione. Cf. *ibid.* 2.12 e 2.17. Le norme del Cile parlano soltanto di chierici e religiosi senza offrire una definizione. Cf. CHILE, *Comunicado de prensa* (cf. nt. 18).

⁵⁰ «*Religious* are members of religious institutes who have pronounced public vows *and* live in common with brothers *and* sisters». FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 7.

⁵¹ «These pastoral guidelines cover the ordained, both diocesan and religious, *and* refer to them together as clergy or clerics». FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 7. Diversamente, le norme del

Un po' confuse sono le norme della Germania, che utilizzano il termine *Geistliche* che è un termine generico, ma traducibile piuttosto per sacerdoti⁵².

Due sono le conferenze che considerano la possibilità reale che un *Vescovo* sia coinvolto in una denuncia per abusi sessuali: Filippine e Inghilterra. In questa categoria sono compresi coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, indipendentemente che siano ancora in carica o no, che risiedano nella propria diocesi o in un'altra. Secondo le prime norme, la denuncia sarà presentata al superiore immediato, in pratica la Santa Sede, rappresentata dal Nunzio Apostolico, il quale convocherà un *coetus ad hoc* formato dal presidente della Conferenza Episcopale, il capo della Commissione per il clero e il Comitato per i Vescovi, e d'altre persone, per aiutare il Nunzio stesso⁵³. Secondo le norme dell'Inghilterra, la procedura è uguale a quella degli altri accusati, col dovere d'informare il Nunzio Apostolico⁵⁴.

Canada, sembrano parlare di tutte e due le categorie insieme, cioè, preti e religiosi. Di fatto le norme, nella parte descrittiva mettono insieme preti e religiosi. Nella parte delle raccomandazioni, invece, come dice il primo paragrafo, le norme date per i preti devono applicarsi con degli adattamenti ai diaconi e religiosi. Cf. CANADA, *De la souffrance a l'Espérance* (cf. nt. 16), 45. Le norme dell'Irlanda che fanno riferimento esplicito anche alle donne come possibili implicate in queste denunce. Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 16, 33 e 43.

⁵² Cf. GERMANIA (cf. nt. 12), *Einführung*.

⁵³ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 22.

⁵⁴ Cf. INGHILTERRA, *Review on child protection* (cf. nt. 14), 4.13. Continua la norma dicendo che il sistema amministrativo che è valido per tutti deve applicarsi anche ai Vescovi, invitando questi a sottoscrivere questa decisione.

c) *Agenti pastorali, volontari e impiegati*. In questo gruppo troviamo diverse nomenclature. In primo luogo le norme che parlano, senza distinguere, di *personale della Chiesa*, facendo riferimento al rapporto col corpo della Chiesa la quale «comprende tutti i chierici, membri degli Istituti religiosi e ogni altra persona giuridica, gruppo, organizzazione od associazione, incluse le organizzazioni autonome di laici che sono considerate generalmente come parte della Chiesa»⁵⁵.

In questo stesso senso, le norme della Svizzera, che parlano degli *Agenti pastorali*, includono, nonostante il riferimento all'ambito pastorale, tra questi anche i collaboratori ecclesiali che non sono propriamente degli agenti pastorali (assistenti sociali, responsabili dei giovani, sagrestani, segretari, ecc.)⁵⁶.

Le norme del Belgio parlano di *Collaboratori pastorali*, comprendendo tutti quelli nominati dalla Chiesa per una funzione pastorale territoriale (parrocchia) o specializzata (ad. es. pastorale giovanile)⁵⁷. In questa categoria sono compresi i preti e diaconi diocesani, gli assistenti parrocchiali ed al-

⁵⁵ «Church body includes a diocese, religious institute and any other juridical person, body corporate, organisation or association, including autonomous lay organisations, that are generally perceived to be part of the Catholic church. Church personnel includes any cleric, member of a religious institute, employee or volunteer who is connected with a Church body». AUSTRALIA (cf. nt. 6), 7.

⁵⁶ Cf. SVIZZERA (cf. nt. 11), 17.

⁵⁷ «La compétence de la Commission reste limitée aux collaborateurs pastoraux qui ont été nommés par l'Eglise dans des fonctions pastorales territoriales (paroisses) ou spécialisées (p.ex. mouvement de jeunesse)». BELGIO (cf. nt. 7), 4.1.

tri animatori laici con responsabilità pastorale, i membri degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica⁵⁸. La differenza si trova nel fatto che queste ultime norme non prendono in considerazione gli impiegati in una istituzione della Chiesa che non abbiano un rapporto pastorale ma soltanto lavorativo.

3.2 *Doveri e diritti degli accusati*

In questa sezione vogliamo studiare i doveri e i diritti che hanno le persone che sono state denunciate all'autorità per aver abusato sessualmente di una persona, mentre ancora non si è provata la loro colpevolezza. Dobbiamo distinguere due situazioni diverse: il tempo del *sospetto* e il tempo *dell'accusa*.

Il primo inizia nel momento in cui una persona presenta la denuncia e il soggetto contro il quale si è fatta richiesta non ha ancora ricevuto la notifica. Ogni denuncia va ascoltata con cura, ma si deve evitare di seguire ogni possibile voce e si deve tenere in conto con prudenza le denunce fatte anonimamente⁵⁹.

⁵⁸ «La Commission est saisie des cas d'abus sexuels commis dans le cadre de l'exercice de relations pastorales où sont impliquées les catégories de personnes énumérées ci-après: 1° les prêtres et diacres diocésains; 2° les assistants paroissiaux et autres animateurs laïcs en responsabilité pastorale territoriale ou spécialisée; 3° les membres d'instituts religieux ou de sociétés de vie apostolique». BELGIO (cf. nt. 7), Art. 11.

⁵⁹ Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE IN ENGLAND AND WALES, A programme for action. Final Report of the Independent Review on Child Protection in Catholic Church in England and Wales, September 2001 [<http://217.19.224.165/frame-set.htm>], 2.10.5.

È molto importante valutare il peso della denuncia fatta, perché non sempre è vera e perché il processo innescato mette a rischio la buona fama del denunciato e può produrre un danno irreparabile⁶⁰. Nel caso in cui si dia inizio all'indagine, per evitare la possibile fuga di notizie, l'investigazione non dovrà essere contraddittoria, in modo da evitare che lo stesso colpevole possa inquinare le prove⁶¹. È importante che il superiore, o chi farà l'inchiesta, prima s'informi sulla natura dei doveri della persona accusata, così come delle vere intenzioni del denunciante⁶².

Nel tempo dell'accusa, il primo diritto che appare evidente è il diritto *alla difesa*. Questo diritto

⁶⁰ Cf. BELGIO, *Le traitement des plaintes* (cf. nt. 7), 6. «Church authorities may be made aware of rumours, gossip or allegations which point to a priest or other person with Church related activities or responsibilities being involved in compromising behaviour. The individual concerned should not ordinarily be challenged by the Bishop, his representative or anyone else, with a view to determining whether there are reasonable grounds for believing that abuse has occurred». INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), n. 2. Alcune delle norme stabiliscono che, in questo periodo, il sospettato non deve assolutamente ricevere la notifica, per evitare che la vittima che soltanto vuole delle scuse, possa accontentarsi con questo e non fare la denuncia alla polizia, non tenendo conto che altre persone possono essere a rischio. INGHILTERRA, *Review on child protection* (cf. nt. 14), 4.5.

⁶¹ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 36. B. «The preliminary investigation must be circumspect. This is to ensure that any official investigation is not impeded by a guilty party who is forewarned and attempts to distort the evidence or threaten witnesses». INGHILTERRA, *Child Abuse* (cf. nt. 14), n. 2.

⁶² Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 4.5.6 e 4.4.6.

si concretizza nel diritto a ricevere la *notifica* dell'accusa presentata contro di lui⁶³. Ovviamente questo suppone di conoscere anche la natura dell'atto di cui si viene accusati e, se non ci fosse nulla in contrario, l'identità del denunciante. Sebbene possa sembrare ovvio, l'accusato ha il diritto d'essere informato sui suoi diritti, di rimanere in silenzio, e di respingere le accuse anche iniziando un processo canonico⁶⁴.

Consequente al diritto alla difesa, e collegato con la *presunzione d'innocenza*, è il diritto ad avere le stesse possibilità dell'altra parte, come il conoscere tutto ciò che la parte denunciante ha detto dei fatti⁶⁵; o avere le stesse possibilità di ricorso contro le decisioni dall'autorità⁶⁶.

⁶³ Cf. AUSTRALIA, *Towards healing* (cf. nt. 6), 6.4.; IRLANDA (cf. nt. 8), 4.5.8; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.9; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 36. C.

⁶⁴ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.11. Non risulta chiaro di che tipo di processo si tratti: se di diffamazione contro la falsa accusa oppure di una sollecitazione a un processo canonico che appuri la verità della denuncia.

⁶⁵ Cosa che sembra non essere espressa molto chiaramente nelle norme della Nuova Zelanda, dove giustamente viene detto in maniera espressa che le dichiarazioni dell'accusato saranno viste dal denunciante, ma dobbiamo supporre che lui vedrà tutto ciò che l'altra parte ha detto. Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.16.

⁶⁶ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 5.1-5.6. Se vediamo, invece, le norme dell'Australia, ci troviamo tutta una sezione sulla revisione del processo, nella quale il soggetto è solo il denunciante. «A review of process is available for complainants who are not satisfied with decisions taken by the relevant Church authority in relation to any aspect of the complaint». AUSTRALIA (cf. nt. 6), 8.1.

Parte importante del diritto alla difesa è la *possibilità dell'assistenza*: legale (sia civile sia canonica), spirituale (sacramentale) e psicologica⁶⁷.

La presunzione d'innocenza, che si trova alla base del diritto d'essere *trattato come innocente*, richiede che ci sia la possibilità reale che la presunzione sia concretizzata pienamente. Questo avviene nel diritto ad essere ascoltato dai superiori⁶⁸, oppure nel diritto a non essere punito sulla base della denuncia senza un'inchiesta e un processo giusto⁶⁹.

In questo senso, crediamo sia importante mettere in risalto il diritto dell'accusato al *doppio processo* parallelo. In alcuni paesi la denuncia civile è un obbligo, e questo viene stabilito dalle stesse norme ecclesiastiche⁷⁰, alcune delle quali prevedono la sospensione dell'investigazione canonica mentre è in corso l'inchiesta civile per non interferire con essa⁷¹.

⁶⁷ Cf. USA, *Essential Norms* (cf. nt. 34), 6; INGHILTERRA, *Review on Child protection* (cf. nt. 14), 4.19 e 45; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.10 (aiuto sacramentale) 4.14 (aiuto legale). «Careful attention must be given also to the spiritual and emotional wellbeing of the accused person. This must extend throughout the period of the investigation of an allegation and beyond whatever determination is made in regard to it». IRLANDA (cf. nt. 8), p. 15.

L'assistenza sacramentale esclude, però, la possibilità che qualcuno degli implicati a titolo d'autorità nel processo, possa udire in confessione l'accusato. Cf. CANADA (cf. nt. 16), Anne-xe 3, 3; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.10.

⁶⁸ Cf. BELGIO (cf. nt. 7), art. 25.

⁶⁹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 4.7.1.

⁷⁰ Per esempio, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda. Non è obbligatoria invece in Cile, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, ecc.

⁷¹ Non rimane chiaro come l'inchiesta canonica possa interferire in quella civile.

Questo però, non solleva l'autorità ecclesiale dalla responsabilità di condurre un processo indipendente dal risultato del processo civile. Indipendente non soltanto riguardo alla innocenza o meno, ma anche nel non prendere misure canoniche in base alla decisione civile⁷².

In tutto il processo, cominciando dalla denuncia, si deve tener conto della tutela della *buona fama* dell'accusato, così come di quella del denunciante. Questo avviene con la protezione del segreto d'ufficio che gli inquirenti devono osservare in ogni momento, con la prudenza raccomandata a coloro che ricevono le denunce, nel senso di non fare delle investigazioni per non allarmare inutilmente la comunità⁷³, e col fatto che ci sia soltanto una persona a informare i mass media⁷⁴.

⁷² «If a case has been tried in the civil forum and the accused is found guilty, his liability in the canonical forum remains to be established». FILIPPINE (cf. nt. 5), 40. Per esempio in una delle norme della Conferenza Episcopale d'Inghilterra, si faceva riferimento alla dimissione dello stato clericale automaticamente se la condanna civile arrivava a 12 mesi. Cf. INGHILTERRA, *Review of child protection* (cf. nt. 14), 4.22 e 50, confermato successivamente anche ma con meno forza da ID., *A programme for action* (cf. nt. 59), 2.10.21. Si veda anche CANADA (cf. nt. 16), VII. Remarques préliminaires, 4.

⁷³ Cf. CHILE (cf. nt. 18), 1.c e 1.d; AUSTRALIA (cf. nt. 6), 6.13.

⁷⁴ «Media relations on behalf of the diocese or religious congregation should be handled by an identified person who should have appropriate training. It is vital that the media response take fully into account: the protection of the right of victims to privacy; the right of the accused to a fair trial – the right to a fair trial is the right to a trial in which prospective jurors are not potentially prejudiced by pre-trial publicity». IRLANDA (cf. nt. 8), 3.18.

Accanto a questi diritti, sorgono anche degli *obblighi*. Se è cominciata l'investigazione previa e l'autorità vede che ci sono dei fondamenti nella denuncia, un primo problema che si pone è circa le *misure cautelari* da prendere per garantire il processo. Le norme degli Stati Uniti sono categoriche, determinando l'immediata rimozione dal ministero, ufficio o funzione, l'imposizione di una residenza determinata e il divieto di partecipare pubblicamente all'Eucaristia finché sia finito il processo⁷⁵.

Altre norme invece lasciano la determinazione alla prudenza del Superiore, il quale dovrà valutare se qualche misura cautelare sia opportuna per garantire che sia tolto il rischio per i minorenni, ma sempre tenendo conto della tutela della buona fama degli accusati⁷⁶.

Riguardo alla valutazione psicologica, ad essa ci si riferisce con diverse espressioni. In genere, in questa tappa del processo è presentata una proposta che potrebbe aiutare a valutare la personalità dell'accusato e che potrebbe essere utile. La valutazione dovrà avvenire secondo una modalità accettata dall'accusato e dai superiori, fatta da specialisti in questo campo⁷⁷.

Per aiutare la trasparenza del processo è importante che l'accusato non abbia nessun *contatto* con il

⁷⁵ Cf. USA, *Essential Norms* (cf. nt. 34), 6. È interessante che si tratti di un adattamento del c. 1722 che parla della ricezione dell'Eucaristia, e non della partecipazione. Si veda anche NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.9.

⁷⁶ Cf. CHILE (cf. nt. 18), 1.c e; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 37.A; IRLANDA (cf. nt. 8), 4.6.4; GERMANIA (cf. nt. 12), 6. Quando si tratta di personale non ecclesiastico, in genere si parla di sospensione degli incarichi. Cf. INGHILTERRA, *A programme of action* (cf. nt. 59), 2.10.11.

⁷⁷ Cf. USA, *Essential Norms* (cf. nt. 34), 7; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 36.D; IRLANDA (cf. nt. 8), 4.6.4.

denunciante, con la vittima, con i suoi parenti, mentre l'inchiesta è in corso⁷⁸.

3.3 *Situazione del colpevole*

Il processo ha seguito il suo corso, e, dalle prove o dalla confessione, l'accusato risulta colpevole. Cosa prevedono le diverse norme al riguardo? Tre sono i punti da risolvere: il trattamento psicologico, la riparazione dei danni e la possibilità del ritorno al ministero, nel caso dei ministri.

3.3.1 Trattamento psicologico

In genere, un primo gruppo di norme non lo prende in considerazione (Belgio, Cile, Francia, Svizzera e gli Stati Uniti).

Un secondo gruppo lo prevede come condizione previa per prendere in considerazione il reinserimento nel ministero, perché gli abusi sessuali, di minorenni o no, mostrano che, senza dubbio, esiste almeno uno squilibrio affettivo, che se non viene affrontato mette a rischio la sicurezza di future vittime: Il trattamento sarà preceduto da una valutazione per stabilire la profondità del disturbo⁷⁹, perché, come abbiamo visto sopra (2.3), c'è una grossa differenza tra la pedofilia, che non appare recuperabile, l'efebofilia, modificabile solo in parte, ed altri disturbi meno profondi⁸⁰.

⁷⁸ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.12.

⁷⁹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 7.1; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 37.C; CANADA (cf. nt. 16), 54; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.3 c.

⁸⁰ Cf. GERMANIA (cf. nt. 12), 9.

Il trattamento vero e proprio è condizione *sine qua non* per il ritorno al ministero. Suppone in primo luogo un riconoscimento della propria responsabilità negli atti compiuti e della loro malvagità⁸¹, e lo sviluppo delle capacità d'entrare in empatia con la vittima⁸². Da questa conversione sorge naturalmente il desiderio di riparare i danni provocati alla vittima e alla comunità della Chiesa.

Il trattamento non è indirizzato soltanto al reinserimento della persona nel ministero, poiché, se la persona si dimostrasse incapace di osservare la castità e quindi ad alto rischio di ricadere, allora la terapia dovrà indirizzarsi ad aiutare la persona nel suo processo di secolarizzazione⁸³.

Ovviamente, il trattamento non finisce con l'inserimento del prete nel suo ministero, ma deve continuare a modo di monitoraggio, di controllo, per aiutarlo ad affrontare non soltanto il reinserimento stesso, ma anche le pressioni a cui verrà sottoposto dall'opinione pubblica⁸⁴.

3.3.2 Riparazione dei danni

Sono poche le norme che si occupano del tema, non perché non interessi, ma perché in questo punto rimandano al diritto comune dello stato o della Chie-

⁸¹ Cf. CANADA (cf. nt. 16), 54; INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), 3, III.

⁸² Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 7.2.2.

⁸³ Cf. INGHILTERRA, *A programme of action* (cf. nt. 59), 2.10.22. FILIPPINE (cf. nt. 5), 40.

⁸⁴ Cf. GERMANIA (cf. nt. 12), 12; CANADA (cf. nt. 16), 54, INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), 3, III, IV.

sa (c. 128). Le norme dell’Australia e della Nuova Zelanda, in forma quasi uguale, determinano che il reo deve affrontare il tema del risarcimento per i danni prodotti sia alla vittima sia alla comunità⁸⁵. Risulta interessante il termine utilizzato, giacché non si parla di riparazione dei danni, ma di restituzione (*restitution*). Il termine indica l’atto con il quale una persona ridona ad un’altra qualcosa che le appartiene.

Ovviamente, quando si parla di restituzione si fa riferimento in primo luogo al risarcimento economico per sostenere le spese mediche, specialmente psicologiche, cioè, al restituire alla persona ciò che ha speso per la sua guarigione. Di questi aspetti sicuramente s’occuperà anche la giustizia civile.

Che altro c’è da restituire? Quali sono i danni da riparare? Se vediamo le introduzioni di questi documenti, affermano che gli abusi sessuali hanno seriamente danneggiato le vittime *dirette*, nella loro integrità fisica, psicologica e spirituale. Inoltre, la comunità stessa è stata vittima *indiretta* per la perdita di fiducia nel ministero, quando si tratta di un prete, o nell’istituzione, quando si tratta di un impiegato o volontario della Chiesa. In diversi modi si parla qui dello scandalo che si manifesta in questi atteggiamenti d’allontanamento dalla stessa Chiesa.

Ci sono altri danni da riparare? Quale sarebbe il modo più adatto per la Chiesa di farlo? Come si fa a

⁸⁵ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.2.1; AUSTRALIA (cf. nt. 6), 9.2.2. Le norme delle Filippine contemplano il caso del sacerdote “genitore” che dovrà occuparsi di assicurare al figlio generato un sostegno economico finché arriva alla età adulta. Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 43.B.3.

riparare il danno fatto alla comunità? Su queste domande torneremo più avanti⁸⁶.

3.3.3 Il ritorno al ministero

Riguardo alla possibilità del ritorno al ministero troviamo due campi abbastanza delimitati. Un primo gruppo di norme, tra cui quelle degli Stati Uniti, negano assolutamente questa possibilità, affermando categoricamente che i Vescovi diocesani dovranno usare la loro potestà di governo per assicurarsi che nessun sacerdote o diacono, che abbia commesso anche solo un atto d'abuso sessuale di un minorenne, continui nel suo ministero⁸⁷.

Lo stesso spirito si riscontra in quelle norme che affermano che i rei non godranno più del potere del quale hanno abusato, non restando molto chiaro, però, se ciò comporti automaticamente la perdita dello stato clericale come previsto dalle norme degli Stati Uniti⁸⁸.

⁸⁶ Cf. il punto 6.6.

⁸⁷ «When even a single act of sexual abuse by a priest or deacon is admitted or is established after an appropriate process in accord with canon law, the offending priest or deacon will be removed permanently from ecclesiastical ministry, not excluding dismissal from the clerical state, if the case so warrants. (c. 1395 §2)». USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 9. Ancora più avanti afferma « If the penalty of dismissal from the clerical state has not been applied (e.g., for reasons of advanced age or infirmity), the offender ought to lead a life of prayer and penance. He will not be permitted to celebrate Mass publicly or to administer the sacraments. He is to be instructed not to wear clerical garb, or to present himself publicly as a priest». *Ibid.*, 8.B.

⁸⁸ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 9.2; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.2 e 12. Se invece si tratta d'un seminarista, le norme stabiliscono che sarà espulso dal seminario. Cf. *ibid.*, 10.6.

Le norme che rimangono aperte alla possibilità del reinserimento, riconoscono però che tale possibilità è sempre remota; non si può, dicono, avere una norma applicabile a tutti i casi; ogni caso dovrà essere considerato a sé⁸⁹. La condizione di possibilità è la riuscita del trattamento psicologico, dal quale verrà un parere che dovrà guidare il Vescovo nella decisione che deve prendere, giacché è lui l'ultimo responsabile di tale decisione⁹⁰.

Questi sono i criteri che le norme offrono ai Vescovi per questa decisione:

- un buon punto di partenza può essere quello offerto dalle norme delle Filippine: nella misura in cui ci sia un minimo di possibilità, si cerchi di «salvare il ministero»⁹¹;

- la persona implicata abbia seguito soddisfacentemente il trattamento psicologico per il tempo stabilito, riuscendo a sentire empatia con la vittima, e manifestando la sua volontà di ritornare al ministero⁹²;

- il parere dello psicoterapeuta sia positivo, cioè, che la prognosi proponga la possibilità del reinserimento, perché si può avere fiducia nel cambiamento

⁸⁹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 7.3.1. In questo senso afferma una maggiore possibilità quando si tratta di un religioso di vita contemplativa che di vita attiva. Comunque il Superiore dovrà valutare se conviene che continui ad abitare in quel luogo. *Ibid.*

⁹⁰ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.3; INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), 3.III.II.

⁹¹ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), 40. Si deve tener conto, però, che questo principio è posto per i casi di sacerdoti che devono affrontare il problema della paternità e non quello dell'abuso di minorenni.

⁹² Cf. CANADA (cf. nt. 16), 54.

di vita del paziente e nella diminuzione della possibilità di ricadere⁹³;

- ci sia la possibilità d'eseguire un monitoraggio dell'inserimento del ministro nella comunità;

- in alcuni casi si propone la presenza di un gruppo che possa aiutare la persona nel suo cammino⁹⁴;

- sia certo che la persona non verrà a contatto con i soggetti a rischio;

- ci sia il parere favorevole della maggioranza del presbiterio della diocesi;

- ci sia, inoltre, l'opinione favorevole della vittima e della comunità⁹⁵.

Una volta deciso l'inserimento, si dovranno anche determinare:

- il luogo di residenza del prete o religioso, che ovviamente non dovrà essere quello dove sono accaduti i fatti o dove lo scandalo si è fatto presente⁹⁶;

- le condizioni della sorveglianza;

- l'accettazione da parte del ministro dell'impegno di non entrare in contatto con i soggetti a rischio;

- l'accettazione che all'autorità del luogo dove risiederà venga data l'informazione dei fatti;

⁹³ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 7.2.5.

⁹⁴ Cf. GERMANIA (cf. nt. 12), 12; CANADA (cf. nt. 16), 55.

⁹⁵ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.3.e-f. CANADA (cf. nt. 16), 54. In questo senso si può comprendere il criterio che veniva proposto nelle norme della Inghilterra: «We believe that the principle to be applied is that laicisation should be considered appropriate where (in the words of a comparable decided case) "all right thinking members of the public, knowing all the facts, would feel that justice has not been done by any other course"». INGHILTERRA, *Review in child protection* (cf. nt. 14), 4.22.

⁹⁶ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), 43.b.6.

– l'impegno che la violazione di questi termini provocherà la rimozione del suo nuovo incarico⁹⁷.

3.4 *Nei casi di dubbio o falsa accusa*

L'ultima situazione che le norme presentano è quella in cui, dopo aver fatto la investigazione previa, non si riesce a fare luce sui fatti, o si dimostra che l'accusa è falsa.

In primo luogo, può darsi che l'autorità civile abbia deciso di non proseguire con il processo per la mancanza di prove. Questo non vuol dire che il processo canonico debba fermarsi. Come abbiamo detto, l'autorità ecclesiale deve assumersi la propria responsabilità nel perseguire il maggior chiarimento possibile per evitare il rischio di recidività nel delinquere.

Ogni volta che rimarrà un sospetto, le persone accusate rimarranno sotto controllo. Questo significa che si dovrà in qualche modo continuare con l'inchiesta⁹⁸. Se il sospetto è mosso da un certo numero di persone, è probabile che ci siano stati degli atteggiamenti, almeno imprudenti, che esigono una maggiore attenzione⁹⁹. Il Vescovo dovrà decidere se è conveniente che quella persona torni al suo ministero, specialmente se questo comporta il contatto con soggetti a rischio, o se conviene sospenderlo finché il problema venga risolto¹⁰⁰.

⁹⁷ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 7.3.9; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.4.

⁹⁸ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.25.

⁹⁹ Cf. INGHILTERRA, *Child abuse* (cf. nt. 14), 2.

¹⁰⁰ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 9.1.

Nel caso in cui si dimostri l'innocenza dell'accusato, l'autorità dovrà, innanzitutto reintegrare la persona nel suo incarico o ministero; inoltre, prendere dei provvedimenti affinché il buon nome dell'accusato sia restituito¹⁰¹. Questi atti dovranno essere concreti come un segno dell'apprezzamento e dell'appoggio dell'autorità alla persona falsamente accusata. Le norme delle Filippine propongono, per esempio, pubblicare uno scritto in favore dell'innocente, oppure presentare una denuncia contro il falso accusatore, o fare intervenire gli stessi mezzi di comunicazione che hanno operato nel diffondere la notizia dell'accusa, ecc.¹⁰².

4. Riguardo alle vittime

Come abbiamo più volte detto, in ogni situazione dove il rapporto pastorale viene in qualche maniera inquinato dall'elemento sessuale, c'è sempre una vittima. Allo scopo del nostro studio non interessano soltanto gli abusi di minorenni, ma tutti gli abusi, dove il rapporto di paternità sacerdotale o d'aiuto professionale è rotto con lo sfruttamento dell'altro a scopi personali.

L'abusato, che può essere un minorenne e che tante volte è la persona che sporge la denuncia, è il soggetto principale a cui sono indirizzate quasi tutte le norme nella loro prima parte. Come se dovessero

¹⁰¹ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 9.2; IRLANDA (cf. nt. 8), 3.3 e 4.7.

¹⁰² Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), par. 39; CANADA (cf. nt. 16), Annexe 3, 6.

rispondere alla domanda: «cosa possiamo fare per queste persone che hanno sofferto?».

Un primo punto è presentare le scuse della comunità cristiana, rappresentata dal Vescovo, per ciò che hanno sofferto, sia fisicamente sia emotivamente¹⁰³, per il silenzio in cui tante volte questi casi sono stati avvolti per non portarli a soluzione, riconoscendo questo come una mancanza grave.

Un secondo punto è costituito dal bisogno di cambiare l'atteggiamento finora avuto, *accogliendo* tutte le denunce, i rumori, e sospetti su fatti concreti e su possibili abusi¹⁰⁴. Si vuole mostrare che la comunità cristiana ha preso sul serio il problema ed è disposta ad offrire una risposta chiara, decisa e concreta, attraverso tutte le strutture d'accoglienza, d'aiuto all'investigazione, ecc.

Un'espressione di questo cambiamento che ci sembra emblematica è la raccomandazione che in nessun modo si deve cercare di *intimidire* il denunciante¹⁰⁵, anzi si deve mostrare un atteggiamento di compassione¹⁰⁶, operando in modo tale di poter mostrargli quali sono tutti i passi da compiere, quali sono i suoi diritti, e il modo d'agire secondo il diritto della Chiesa¹⁰⁷. In diverse norme si prevede che ci siano una o varie persone particolarmente preparate

¹⁰³ Cf. FILIPPINE (cf. nt. 5), Conclusion. Per questo punto si veda sotto, 6.6.

¹⁰⁴ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 3.7.

¹⁰⁵ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 4.7.

¹⁰⁶ Cf. CANADA (cf. nt. 16), VII, Remarques préliminaires, 3.

¹⁰⁷ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 4.1.

in questo campo, che offrano appoggio psicologico, pastorale e legale al denunciante¹⁰⁸.

Quando un atto d'abuso è realizzato, non soltanto è ferita la persona direttamente abusata, ma anche i suoi *familiari*, così come i familiari dell'accusato e la *comunità locale*, dove questa persona agiva o partecipava, e il corpo dei preti che in quella diocesi o comunità lavora¹⁰⁹. Per questo sono disposte anche delle strutture per accompagnare i familiari durante il processo e aiutarli nella loro guarigione¹¹⁰.

Riguardo alle parrocchie, quando il suo prete viene accusato, l'effetto può essere devastante, perciò è molto importante che il Vescovo prenda in mano la situazione per provvedere non soltanto all'amministrazione temporale di essa, ma anche al recupero

¹⁰⁸ Uno esempio di queste strutture lo troviamo nelle norme dell'Australia, dove è prevista una persona di contatto (*Contact Person*) che riceve le denunce, un assessore generale (Assessors), una persona di sostegno per vittima e per l'accusato (*victims' and accuseds' Support*), una persona incaricata dei collegamenti (*facilitator*) e una persona incaricata della revisione del processo (*Reviewers*). Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 3.4. Si veda anche IRLANDA (cf. nt. 8), 4.5.2, FILIPPINE (cf. nt. 5), par. 36. F; INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.5.22ss.

¹⁰⁹ «Pastoral concern should be shown towards all those besides the victim who are affected when a priest or religious is known to be guilty of sexual abuse. The family and close friends of the victim are most obviously affected. But also the parish or school community in which the offender worked, the family and friends of the offender, his brother priests in the diocese, the religious community (both local and provincial) if the offender is a religious – all in varying degrees and ways suffer when a priest or religious is guilty of sexual misconduct». NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 7.1.

¹¹⁰ Si veda nt. 108.

della comunità¹¹¹. Per la gestione viene suggerito di provvedere mediante i parroci delle parrocchie vicine, antichi colleghi dell'accusato, avendo avuto previamente tutta l'informazione del tema per poter a loro volta darla alla comunità¹¹².

Anche a livello pastorale è preziosa la vicinanza del Vescovo, attraverso qualche visita per trovare i parrocchiani, ogni volta che questo si renda necessario, e preparando in base ai loro bisogni, un piano pastorale di guarigione, di rinnovamento spirituale, a volte impiantando una missione popolare, ecc¹¹³.

Quale deve essere lo scopo di queste attività? Fondamentalmente, aiutare i parrocchiani ad affrontare il problema per arrivare alla riconciliazione, il che vuol dire *perdono*. Le norme dell'Irlanda affermano saggiamente che davanti agli abusi, alcuni considerano che gli aiuti e sostegni ai colpevoli siano fuori luogo. Il loro desiderio è quello di volerli punire per ciò che hanno fatto, e, forse, di escluderli assolutamente, emarginandoli dalla società. Questo è comprensibile, e la Chiesa non può fare a meno di tenerne conto, ma è anche contrario al messaggio d'amore e di riconciliazione che il Vangelo propone¹¹⁴.

¹¹¹ Cf. INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.5.25; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 7.4.

¹¹² Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 6.2.

¹¹³ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 6.6-6.8; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 7.4.1-7.4.5.

¹¹⁴ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), pag. 15-16. In particolare quando dice: «But priests and religious who offend are members of a Church founded on a Gospel message of love and forgiveness; this means that those who have offended can be helped to hope for and work towards healing and regeneration in their lives».

Non si tratta di accettare senza critiche ciò che l'autore degli abusi ha fatto, perché questo sarebbe una negazione o minimizzazione di un problema molto grave che metterebbe a rischio altre persone. Non si tratta di forzare la comunità ad accettarlo nuovamente come se nulla fosse successo. Si cerca di far capire alla comunità che, anche dal proprio atteggiamento evangelico può arrivare un aiuto per il pastore condannato che vuole cambiare la propria vita, perché sarebbe offrirlgli la possibilità di vedere che c'è un modo diverso di vivere, donato da quelli che lui stesso ha servito.

5. La prevenzione

Fino a questo punto possiamo dire che le norme delle differenti Conferenze Episcopali siano uno sguardo volto al passato, nel riconoscimento del proprio agire sbagliato e nello stabilire delle leggi concrete sul come intervenire canonicamente su fatti già avvenuti. Adesso guardiamo al futuro nell'intento di determinare cosa fare per evitare possibili casi d'abuso. Riguardo a questo, nelle norme ci sono diverse proposte preventive a lunga data.

5.1 *In rapporto alle vittime possibili*

In rapporto alle *vittime possibili*, si prevede la creazione di una struttura di *sorveglianza* su coloro che hanno contatto con soggetti a rischio. In genere si tratta di norme che riguardano i bambini¹¹⁵. Si

¹¹⁵ Per questo punto si può vedere INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.2-3.4.

prevede inoltre un lavoro di sensibilizzazione della coscienza di tutti i membri della comunità (laici, preti e religiosi) e l'informazione riguardo alle strutture predisposte per trattare questi casi¹¹⁶.

La formazione della comunità, in questo senso, darà la consapevolezza di quali siano gli atteggiamenti retti, e quali quelli sbagliati in chi ha un compito pastorale nella Chiesa¹¹⁷; una maggiore formazione dei preti e dei religiosi per saper accogliere e trattare questi casi a livello pastorale¹¹⁸; la formazione ai bambini sui possibili atteggiamenti su cui essere prevenuti e a cui possono e devono opporsi¹¹⁹.

Come parte di questo piano di prevenzione, al-

¹¹⁶ «Recommendation 5. A lay Parish Child Protection Representative (PCPR) should be appointed in every parish and have these general responsibilities: to ensure that diocesan policies and procedures are known and followed, that awareness is raised, and that principles are worked through into everyday practice». INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.2.3. Si veda anche FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 47.

¹¹⁷ «Whenever a Church authority is concerned about the behaviour of any person connected to that Church body, this fact should be brought to the attention of that person and appropriate steps taken to determine whether the behaviour is the symptom of a deeper problem requiring attention». AUSTRIA (cf. nt. 6), 10.2.

¹¹⁸ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 8.9. In questo senso è anche importante che la persona stessa, mediante l'informazione e formazione, possa intuire quando si trova in pericolo di cadere in questo peccato, per chiedere aiuto. Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 10.3; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 8.2; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 48.

¹¹⁹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 9.2.1, 9.2.6-9.2.8. In queste norme si vuole mettere in risalto che si deve creare la consapevolezza che *non è sbagliato* resistere agli abusi nonostante l'autore sia una persona di fiducia. Questa formazione non tende soltanto

cune norme stabiliscono nel caso in cui una persona venga trasferita da una diocesi ad un'altra, il dovere d'informare che a suo carico non ci sono delle denunce. Il dovere che riguarda il Vescovo che riceve un nuovo prete, consiste nel richiedere l'informazione alla diocesi *a quo* se questa non gliele ha trasmesse¹²⁰.

5.2 *In rapporto ai preti e ai candidati*

In rapporto *ai preti*, i documenti insistono sui criteri d'accettazione dei candidati al sacerdozio, sulla loro formazione e sul cammino di perfezionamento (o formazione permanente) dei preti attuali.

5.2.1 I candidati alla formazione

Il principio per accedere alla formazione del seminario è la maturità del candidato, perciò è importante prevedere un tempo e una struttura, per accogliere coloro che vogliono entrare in seminario, dove ci sia un responsabile che guidi il cammino¹²¹.

ad evitare gli abusi fatti dai sacerdoti, ma anche da altri membri della comunità, compresi gli stessi genitori. Cf. INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.7.1 e 3.8.1.

¹²⁰ Cf. AUSTRALIA (cf. nt. 6), 10.4; USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 12; INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.3.25-3.3.26; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 8.4; FILIPPINE (cf. nt. 5), Par. 53.

¹²¹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 8.1 e 8.1.4. Si tratta del periodo propedeutico come viene specificato in PDV, n. 62. Cf. GIOVANI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Pastores dabo Vobis* sulla formazione dei sacerdoti del 25/5/1992, AAS 84 (1992) 767-768.

Lo scopo di questo periodo è la valutazione della vocazione del candidato, così come la sua consistenza psicologica e spirituale. Per questo viene proposta un'analisi psico-diagnostica, per vedere l'esistenza o meno delle difficoltà del candidato alla vita celibe¹²². A livello spirituale si devono applicare dei criteri di selezione che privilegino soprattutto le forze vitali della persona, più che gli aspetti negativi d'essa, che non dovranno essere trascurati¹²³.

Sul piano informativo, il candidato deve fare una dichiarazione circa l'esistenza o meno di denunce contro di lui riguardanti abusi sessuali. Non sempre questa dichiarazione è obbligatoria, ma senz'altro deve essere veritiera. Se risultasse che ci sono state delle denunce, oppure, che la dichiarazione è falsa, questo determinerà la sua non accettazione nel seminario o casa di formazione¹²⁴.

5.2.2 La formazione nei seminari

Viene proposta una *formazione integrale*, cioè, un momento nel quale il candidato inizi un processo di crescita nella maturità personale, integrando tutte le dimensioni possibili della sua personalità nella chiamata al sacerdozio¹²⁵.

¹²² Cf. INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.3.13, 3.3.18; NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 8.6.

¹²³ Cf. CANADA (cf. nt. 16), 56-57.

¹²⁴ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 8.6; AUSTRALIA (cf. nt. 6), 10.5; INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 59), 3.3.15. L'informazione offerta viene verificata con una banca d'informazione nazionale del crimine. Cf. *ibid.*, 3.3.17.

¹²⁵ «La formation humaine intégrale est un processus par lequel un séminariste, dans une atmosphère de confiance et de

Quali sono i contenuti di questa formazione integrale, che possiamo ricavare dalle diverse norme o proposte?

La formazione umana integrale è centrata intorno all'identità differenziata del candidato (identità corporea, identità d'azione, identità individuale, identità psico-sessuale, identità psico-sociale), e volta all'integrazione di tutte le svariate sfaccettature della sua identità, per mezzo di incontri regolari durante la durata del periodo di formazione; per mezzo d'un dialogo e una presa di coscienza nel candidato volta ad illuminare il suo comportamento, le sue decisioni, le sue scelte, e le sue esperienze di tutti i giorni; per fare un cammino nella scoperta di sé, di auto-valutazione e di responsabilità per il suo progresso davanti alle sfide che deve affrontare prima della sua ordinazione sacerdotale¹²⁶.

responsabilité, avec l'aide d'un accompagnateur (conseiller en formation humaine), et la contribution d'autres ressources formatives, peut s'efforcer de grandir et d'atteindre une maturité humaine personnelle, par une prise de conscience accrue et une intégration délibérée des facettes variées de son identité, prenant en considération l'âge du candidat, son contexte, le sens de sa vie, ses relations avec les autres». CANADA (cf. nt. 16), Annexe 5, 85.

¹²⁶ «La formation humaine integrale est centrée autour de l'identité différenciée du candidat (identité corporelle, identité d'exécutant, identité individuelle, identité psychosexuelle, identité psychosociale) et vise à l'intégration de toutes les facettes variées de sa propre identité: au moyen de rencontres régulières pendant la durée de la période de formation; par un dialogue et des prises de conscience par le candidat en vue d'éclairer son comportement, ses décisions et ses choix, et ses expériences de tous les jours, pour parvenir à un cheminement de découverte de soi, d'auto-évaluation et de responsabilité pour ses propres acquisitions et devant les défis qu'il doit relever avant son ordination sacerdotale». CANADA (cf. nt. 16), Annexe 5, 85-86.

La formazione sarà sempre capita come un progredire graduale, nel quale sarà conveniente che intervengano differenti specialisti (fondamentalmente spirituali, psicologi, ecc.), sia preti, sia religiosi e laici, con una formazione adatta¹²⁷.

In qualche maniera la formazione deve affrontare i temi riguardanti la sessualità per conoscere i segni di devianze e le possibilità d'aiuti e di guarigione¹²⁸.

5.2.3 La formazione continua

La riuscita della vita sacerdotale non dipende soltanto dalla formazione nel seminario, ma dall'accettazione della formazione continua, di un continuo svolgersi degli stessi elementi personali scoperti prima dell'ordinazione, più quelli che sorgono col contatto pastorale.

¹²⁷ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 8.2.2-8.2.4. Secondo le norme della Svizzera, gli elementi che devono venire a galla sono: il confronto con la sessualità, la conoscenza di sé, il potere dei ruoli e la trasgressione dei limiti [«Durant la formation, on tient spécialement compte de la responsabilité inhérente aux rôles, du pouvoir explicite et implicite des rôles, ainsi que des différentes formes de transgression des rôles dans l'engagement ecclésial. Il faut rendre attentif aux subtiles formes de transgressions des limites et les reconnaître car elles peuvent être des signes avant-coureurs d'abus sexuels. Dépassements des limites, abus d'autorité et de pouvoir doivent être reconnus comme violation de la position de confiance que détient un collaborateur ecclésial». SVIZZERA (cf. nt. 11), 3.5.3], riconoscimento delle situazioni critiche, il senso della responsabilità, confronto con la situazione degli abusi e le loro conseguenze, la vita in comunità e il senso del ministero. Cf. SVIZZERA (cf. nt. 11), 3.5.

¹²⁸ Cf. GERMANIA (cf. nt. 12), 14.

Essa comporta l'approfondimento nella fede, per assumere le proprie imperfezioni nella chiamata vocazionale alla luce del ministero che si svolge. Non è infrequente che nella vita sacerdotale possano prodursi delle crisi, che dovranno essere affrontate con l'aiuto di un altro. Ovviamente non può verificarsi una vera formazione che non tenga conto dell'età del prete, dei problemi che in ogni tappa della vita sacerdotale si possono presentare, ecc.

In questo ambito è molto importante il contatto del prete con il proprio ordinario o superiore, al quale poter presentare la propria realtà, dal quale possa essere incoraggiato a prendere un tempo di aggiornamento teologico, pastorale e spirituale¹²⁹.

6. Alcune questioni

Lungo lo studio che abbiamo fatto abbiamo rilevato alcune questioni che meritano una considerazione particolare: la presunzione d'innocenza, la prescrizione dei delitti, sul modo di riparare lo scandalo.

6.1 *La cornice del problema*

Il punto di partenza alla materia di questo delitto è quello della *castità*. Uomini e donne, creati gli

¹²⁹ Cf. IRLANDA (cf. nt. 8), 8.3. «L'examen de conscience, la confession personnelle et spécialement la retraite annuelle offrent à chacun l'occasion de réfléchir et d'échanger sur sa situation dans ce domaine délicat. Il faut accorder une attention particulière à la manière dont on gère les déceptions, p. ex. dans la vie personnelle ou dans la profession. L'amertume, les mécanismes de refoulement ou d'isolement peuvent favoriser un comportement fautif». SVIZZERA (cf. nt. 11), 3.

uni per gli altri, trovano nel matrimonio l'unico ambito possibile per esprimere lecitamente la loro sessualità, specialmente nella sua dimensione genitale, in un rapporto di parità indirizzato al bene dei coniugi e alla generazione della prole (c. 1055 §1)¹³⁰. Al di fuori del matrimonio, con queste due finalità appena rilevate, tutti gli atti commessi contro il sesto comandamento sono immorali e illeciti¹³¹, e significano un non adempimento del sancito dal c. 210 sul dovere della santità d'accordo al proprio stato di vita¹³².

A quest'aspetto dobbiamo aggiungere un'altra considerazione. L'uomo è capace di sublimare i propri desideri e tendenze verso una dimensione superiore, la dimensione spirituale, quindi, può determinare la sua vita nella ricerca di valori e beni di tipo spirituale, orientando anche il modo di vivere la propria sessualità nell'astensione della espressione genitale¹³³. Così nella Chiesa il sacerdozio suppone la promessa di celibato (c. 277 §1) e, nel caso dei religiosi, anche il voto di castità (c. 599). Queste forme di "rinuncia" all'espressione genitale della propria sessualità, suppongono una base psicologica equilibrata (cc. 241 §1, 642, 1029, 1031 §1, 1051, 1°) e

¹³⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER LA EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi sull'amore umano*, del 1/11/1983, n. 5, in EV 9/423.

¹³¹ Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2351-2391.

¹³² Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici», *Periodica* 91 (2002) 30.

¹³³ Cf. CONGREGAZIONE PER LA EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, del 11/4/1974, in EV 5/254, 294-295.

una formazione spirituale per viverla alla luce dei valori assunti (cc. 244, 245 e 652 §§ 2-3)¹³⁴.

Quando a violare questi principi sono dei sacerdoti o religiosi, oltre a commettere un peccato e un delitto, si provoca nella comunità lo scandalo (cc. 694, 1394 e 1395)¹³⁵. Tra gli atti che in questi ultimi anni hanno provocato più scandalo, si trova la *pedofilia*. Come abbiamo rilevato prima, non si tratta d'un delitto nuovo, ma di una maggiore sensibilità nella coscienza della società che deve opporsi a chiunque commetta tale delitto, poiché la forza dei mezzi di comunicazione sociale oggi rendono acuto il problema per la Chiesa, sia per la posizione dei colpevoli, sia per una specie di connivenza di fatto delle autorità che hanno mantenuto il silenzio al riguardo, senza prendere i dovuti provvedimenti. Tutto questo contraddice il messaggio del Vangelo che la Chiesa intende trasmettere¹³⁶.

Insieme a questi atti, ne troviamo altri ancora più comuni e non meno dannosi per il corpo della Chiesa, che però non producono tanto scandalo nella società, giacché sono riconosciuti come "atti normali" tra persone adulte, come i rapporti sessuali eterosessuali o, addirittura, omosessuali. L'una e l'altra tendenza, sono

¹³⁴ Sembra importante chiarire che il problema degli abusi sessuali non è direttamente collegato con celibato nella Chiesa come si potrebbe pensare. Cf. USA, *Charter for the Protection* (cf. nt. 6), Conclusion.

¹³⁵ «Le violazioni gravi di doveri fondamentali che configurano la santità del chierico comportano uno scandalo ai fedeli, un vero e proprio impedimento perché questi possano proseguire nella loro via di santità». G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti» (cf. nt 132), 31.

¹³⁶ Cf. nt. 5.

presenti in tutti gli uomini (maschi e femmine). Il problema non è tanto la loro presenza, ma la loro espressione a livello genitale, la quale è sempre incompatibile con lo stato clericale e religioso¹³⁷.

Allo scopo di quest'analisi, l'espressione genitale della sessualità da parte di sacerdoti o consacrati indica la presenza di una difficoltà o di un'impossibilità a vivere serenamente la castità celibataria, il che, nei rapporti pastorali, espone tali persone ad un rischio grave la riuscita della loro missione, l'aiuto e la guida delle persone loro affidate e tocca l'intero corpo della Chiesa¹³⁸.

E così come la Chiesa rimprovera e punisce gli atti di pedofilia, per la malvagità che comportano e lo scandalo che producono, non può non punire, nonostante non provochino oramai tanto scandalo, gli altri atti moralmente e spiritualmente contrari al ministero ordinato alla vita consacrata e al servizio pastorale di qualsiasi tipo di apostolato.

Secondo la nostra opinione, questo dovrebbe essere il punto di partenza per qualsiasi considerazione sul problema degli abusi sessuali: la sessualità vissuta non d'accordo con la fede della Chiesa e la propria vocazione.

6.2 *Le "norme" delle conferenze episcopali*

Dicevo all'inizio che ci siamo serviti per questo lavoro di diverse norme di Conferenze Episcopali,

¹³⁷ Risulta particolarmente interessante l'esposizione presentata da FILIPPINE (cf. nt. 5), 43-53.

¹³⁸ Per questo punto si veda G. GHIRLANDA, «Celibato e adozioni» (cf. nt. 23), 399-407.

inglobando con il nome di “norme” un insieme di disposizioni che in realtà tecnicamente non sono tali, perché appunto, non hanno ricevuto la *recognitio* della Santa Sede¹³⁹. Per il fatto di non avere la *recognitio* non sono giuridicamente obbliganti per i singoli Vescovi (cf. c. 455 §2).

Queste norme sono pubbliche, di libero accesso a tutti i fedeli e cittadini, e, di fatto, la maggioranza d'esse sono state prese da Internet.

Ci si presenta la seguente domanda: se un Vescovo decidesse di non seguire la procedura che è proposta nelle norme, quale pressione riceverebbe dall'opinione pubblica? Come sarà visto dai sui fedeli e concittadini, specialmente oggi che è ancora più difficile avere un'opinione diversa da quella più generalizzata dai mass media? Non si tratta forse di un modo di “promulgazione” che rende moralmente obbligatoria la procedura che giuridicamente non lo è?

6.3 *La presunzione dell'innocenza*

Questa presunzione è prevista da tutte le norme esaminate, ma a volte ci resta il dubbio sulla portata reale di questa presunzione.

Un primo indizio lo troviamo nel *modo* in cui sono imposte le misure cautelari. Queste misure sono, secondo il c. 1722, sempre una possibilità per l'ordinario. La loro finalità è evitare lo scandalo, difendere la libertà dei testimoni e garantire la giustizia del processo. Per la loro applicazione, secondo il canone, si deve ascoltare il promotore di giustizia e citare l'accusato. Quando certe norme ordinano tali

¹³⁹ Cf. Introduzione.

misure *in forma automatica*, senza contemplare altre possibilità, sorge la domanda se veramente s'applica il principio della presunzione d'innocenza¹⁴⁰. Da tale automaticità, può crearsi nella gente l'idea che l'autorità sia convinta della colpevolezza di chi finora è semplicemente un accusato, poiché si tratta d'un intervento pubblico da parte del superiore, il che può comportare la lesione della buona fama dell'accusato che potrebbe risultare innocente¹⁴¹.

Un secondo indizio ce lo dà il documento dell'Australia, in cui, subito dopo l'enunciazione della presunzione d'innocenza, nello stesso paragrafo viene anche affermato che non si dovrà pagare per l'assistenza legale dell'accusato perché «non è conveniente che l'autorità della Chiesa debba indennizzare una persona per le spese legali relative ad una denuncia di comportamento criminale o mala condotta professionale»¹⁴².

Sembra che in ambedue i documenti si voglia prendere le distanze dall'accusato, nonostante il fatto che finora non sia provata la sua colpevolezza e quindi sia da presumere innocente.

¹⁴⁰ Cf. USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 6.

¹⁴¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti» (cf. nt. 132), 35.

¹⁴² «This advice shall be at the accused's expense. It is not appropriate that a Church authority should indemnify a person for legal expenses relating to alleged criminal behaviour or professional misconduct». Potrebbe pensarsi che si tratti di qualcosa diversa, ma certamente il secondo paragrafo non lascia luogo a dubbi: «An exception to the above rule may be necessary in the case of a member of a religious institute who has taken a vow of poverty». AUSTRALIA (cf. nt. 6), 6.5.1 e 6.5.2.

6.4 *La prescrizione del delitto*

Due delle norme che abbiamo commentato fanno riferimento ai delitti storici, cioè, delitti commessi nel passato che dopo anni sono portati alla luce. Le norme degli Stati Uniti prescrivono specificamente che «se il caso fosse estinto per prescrizione, giacché l'abuso sessuale di un minore è un'offesa grave, il Vescovo / eparca *dovrà* chiedere alla Congregazione per la Dottrina della Fede, una dispensa della prescrizione indicando le ragioni pastorali appropriate»¹⁴³.

Le norme d'Inghilterra, a loro volta, raccomandano: «È importante trattare le denunce attuali sugli abusi fatti anni fa (denunce storiche) allo stesso modo che le denunce correnti»¹⁴⁴. Questa decisione si basa sulla presunta evidenza che quelli che hanno abusato nel passato costituiscono una minaccia attuale e, perciò esiste ancora un rischio di ricaduta. Se la Chiesa non affrontasse questi casi allo stesso modo che gli altri cadrebbe nello stesso errore del passato di minimizzare il problema¹⁴⁵.

¹⁴³ « If the case would otherwise be barred by prescription, because sexual abuse of a minor is a grave offence, the bishop/eparch shall apply to the Congregation for the Doctrine of the Faith for a derogation from the prescription, while indicating appropriate pastoral reasons». USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 8.A. Le norme della stessa Conferenza, di giugno del 2002, in questo punto perfino puniva gli atti futuri.

¹⁴⁴ «Recommendation 69. It is important to treat current allegations about abuse that took place some years ago ('historical allegations') in exactly the same way as allegations of current abuse». INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 14), 3.5.21.

¹⁴⁵ Cf. INGHILTERRA, *A programme for action* (cf. nt. 14), 3.5.20-3.5.21.

Ci siamo interrogati sulla possibilità dell'esistenza, per i sospettati, del diritto alla prescrizione, o meglio ancora, del diritto di non essere né perseguitati né puniti per un delitto ormai prescritto¹⁴⁶.

La prescrizione è un modo determinato dalla legge per acquistare o perdere un diritto soggettivo o liberarsi da un obbligo, poiché è trascorso il tempo previsto (c. 197). «Si tratta del continuo possesso o del continuo abbandono del diritto o del soddisfare un obbligo, per il tempo determinato dal diritto»¹⁴⁷. Quando si tratta del possesso continuo che produce un diritto, si chiama *ususcapio o prescrizione acquisitiva*, se il diritto si perde, invece si chiama *prescrizione estintiva*; mentre se si tratta d'un obbligo il cui adempimento non è stato richiesto per un certo tempo, allora si chiama *prescrizione liberativa*, perché uno viene sollevato dell'obbligo di compiere quel dovere. Questa istituzione opera in un doppio senso: ad una prescrizione acquisitiva corrisponde una estintiva, cioè, quando una persona acquisisce un diritto su una cosa, un'altra lo perde; quando una persona viene esonerata dall'adempire un obbligo, c'è un'altra che perde il diritto di esigerlo.

Un primo requisito per la prescrizione è il trascorrere del tempo, che varia secondo il bene giuridico da proteggere o la persona implicata. La condizione fondamentale di questa istituzione, secondo il canone 198, è la *buona fede*, cioè, la convinzione

¹⁴⁶ Cf. punto 3.2.

¹⁴⁷ F.X. URRUTIA, «Prescrizione», in C. CORRAL - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA (edd.), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Milano 1993, 828.

soggettiva che avere una cosa in «possesso significa un diritto di proprietà; che l'abbandono del diritto è pienamente giustificato; che è fondato l'ignorare l'obbligo che non si rispetta»¹⁴⁸.

Se si cerca di trovare la buona fede nel delitto è chiaro che non si può fare, dato che il crimine, per essere tale, suppone il dolo, il che esclude la buona fede. A questo punto la legge stessa viene a supplire l'impossibilità della buona fede determinando la prescrizione dell'azione criminale (c. 1362), cioè, la non perseguibilità di un crimine per il semplice trascorso del tempo da essa stabilito, perché in qualche maniera questo *tempo* mette in risalto che il delinquente, sia per la ragione che sia, ha emendato la sua condotta. Il tempo, inoltre si comincerà a contare a partire dal momento in cui è stato commesso il delitto, o, se è continuato, a partire dell'ultimo atto concreto di tale delitto.

Quando la prescrizione è applicata al diritto penale canonico, lo si fa tenendo conto della finalità del processo, che è quella di accertare la verità dei fatti per l'applicazione della pena, la quale deve avere come scopo la conversione del delinquente, la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia (c. 1341), e tutto questo per la salvezza delle anime (c. 1752).

Riguardo alla prescrizione, il c. 1362 stabilisce che i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, hanno i termini che essa stabilisce. In questo caso è stato determinato un periodo di 10 anni, a contare da quando il minorenne ha compiuto

¹⁴⁸ F.X. URRUTIA, «Prescrizione» (cf. nt. 147), 828-829.

il 18 anni d'età¹⁴⁹. In un'udienza concessa, all'allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, S.E.R. Mons. Tarcisio Bertone, il 7 di novembre del 2002, il Santo Padre ha accordato alla stessa Congregazione la facoltà di derogare la prescrizione dei *delicta graviora*, caso per caso, su motivata richiesta dei Vescovi.

Perché il diritto contempla questa possibilità della prescrizione? Perché l'ordinamento giuridico deve garantire ai membri della società la sicurezza giuridica, vale a dire, la stabilità dei diritti. Per farlo deve a volte determinare che le situazioni conflittuali non possono rimanere in sospeso in eterno, specialmente quelle che toccano diritti soggettivi od obblighi.

Allora possiamo ipotizzare il caso di un sacerdote che ha abusato d'un minorenne. Dopo che sono passati i dieci anni, computati dal raggiungimento dei 18 anni da parte della vittima, aggiunti a quelli compresi tra il delitto e la maggiore età, la vittima decide di presentare la denuncia all'autorità ecclesiastica. Fatta la prima investigazione si scopre che quel prete non ha avuto altri incidenti del genere, perché non ha avuto l'opportunità o perché è riuscito a temperare le sue pulsioni mediante aiuto psicologi-

¹⁴⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Litterae apostolicae motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 5 (cf. nt. 31). Nei delitti che trattiamo in questa sede, dobbiamo distinguere quei casi d'abusi che rientrano nella previsione del c. 1395. Le norme degli Stati Uniti hanno chiaramente determinato come soggetto dell'azione i preti e i diaconi. Quelle dell'Inghilterra, invece, comprendono gli abusi commessi sia dai chierici sia da altre persone vincolate con la Chiesa (impiegati e volontari). Almeno una parte di questi soggetti resta fuori del canone in questione.

co e spirituale, compiendo i suoi obblighi pastorali in modo normale. Secondo la legge universale della Chiesa quel delitto è prescritto, e perciò lui è libero dell'obbligo di rispondere per il suo delitto.

Inoltre, il c. 1313 §1 dice «Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, si deve applicare la legge più favorevole all'imputato». Allora, la deroga alla prescrizione sarebbe un andare contro questo canone che stabilisce un diritto per il delinquente.

Si potrebbe arguire che si tratta sempre di una *dispensa*, vale a dire, d'una *relaxatio iuris*, per un caso particolare (c. 85), ma se leggiamo attentamente le norme degli Stati Uniti, vediamo che stabiliscono l'obbligo di chiedere in ogni caso la dispensa (*shall apply*), e il "sempre", fa sì che non ci troviamo davanti ad una dispensa, che di per sé è da richiedersi solo per singoli casi, ma piuttosto ci troviamo di fronte ad una deroga (e, di fatto, questo è il termine utilizzato nel testo della legge)¹⁵⁰. Il senso della dispensa è quello di andare incontro a delle situazioni particolari, per avere una maggiore giustizia, che non sempre sorge dall'applicazione stretta del testo della legge. Per utilizzare la dispensa ci vuole una causa giusta e ragionevole (c. 90 §1).

Allora la domanda è quale potrebbe essere la causa giusta che darebbe fondamento ad un processo

¹⁵⁰ «If the case would otherwise be barred by prescription, because sexual abuse of a minor is a grave offence, the bishop/eparch *shall apply* to the Congregation for the Doctrine of the Faith for a *derogation* from the prescription, while indicating appropriate pastoral reasons». USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 8.A. (Il corsivo è nostro).

penale, per un caso successo tanti anni prima, derogando alla prescrizione? Se si tiene conto che la deroga porta alla necessaria perdita dell'ufficio e perfino dello stato clericale, non si vede chiaro come si possa giustificare.

Certamente non appare chiara la motivazione del pericolo latente nel soggetto di ricaduta. Se sono passati tanti anni e non ci sono state alterazioni delittuose del genere, e lo stile di vita corrisponde ad un modello normale per tanti anni, evidentemente qualcosa è cambiato, e penso che questo sia una ragione di certo peso contro tale determinazione. Penso si possa affermare che è qui in gioco un diritto del fedele cristiano a che le sue buone opere siano considerate più importanti che le sue cadute.

Il diritto nato sia dalla prescrizione, sia dal c. 1313 §1, non è tuttavia assoluto. Per la natura del delitto, è sempre doverosa una investigazione su possibili altri casi quando viene presentata una denuncia, ma anche accertata l'inesistenza di ricadute, penso che sia possibile e anche prudente la sorveglianza o qualche altra misura cautelare "proporzionata" alla pericolosità rimanente, e alla buona fama del sacerdote implicato, vale a dire, fare delle valutazioni psicologiche (o riprendere quelle da lui fatte), determinare una possibile guida spirituale (se non c'è l'ha già), inoltre sarebbe possibile un cambiamento di ministero od ufficio, dove non ci siano soggetti a rischio, ma non la negazione di ogni ministero o ufficio.

6.5 Un rapporto di fiducia?

Quando si presenta una denuncia contro un sacerdote, inizia l'inchiesta da parte di chi ha stabilito le norme nei singoli paesi. Questa inchiesta può

svolgersi in parallelo con quella che le autorità civili porteranno avanti. L'investigazione civile potrà iniziare sia dalla denuncia fatta dalla stessa vittima, sia da quella presentata dal responsabile all'interno della struttura canonica, sia dalla stessa autorità ecclesiastica¹⁵¹. In tutto questo, però, resta sempre il diritto dell'accusato al doppio processo.

Certamente si presenta qui un problema molto delicato per l'autorità ecclesiale. Da una parte è tenuta al dovere di compiere le leggi dello stato, in modo specifico quello della denuncia, se è stabilito; dall'altra, la stessa denuncia ha un qualcosa d'alieno a quel rapporto che dovrebbe stabilirsi tra il Vescovo e il sacerdote, rapporto sancito dal c. 384, dove il Vescovo è colui che deve proteggere i diritti dei suoi sacerdoti¹⁵². Come assolvere il dovere nei confronti dello Stato e allo stesso momento rispondere al senso pastorale del rapporto Vescovo-sacerdote?

Le norme delle Filippine propongono una sintesi su questo problema.

Giacché fra il chierico e il vescovo o il superiore religioso esiste una relazione analoga a quella tra padre e figlio, non appartiene all'ufficio pastorale del vescovo il denunciare il prete alle autorità civili. Il Vescovo o Superiore, non devono in alcun modo impedire,

¹⁵¹ Cf. nt. 70 e il testo appartenente.

¹⁵² Can. 384. «Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros, quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur».

fare difficoltà o interferire con l'investigazione e il perseguimento di un accusato ecclesiastico nel foro civile¹⁵³.

Il rapporto tra il Vescovo e ognuno dei suoi sacerdoti è la paternità. Un rapporto che porta dietro una storia di conoscenza, d'incontri e di scontri tra il Superiore e il sacerdote, dove "la carità pastorale" ha già messo le basi per affrontare il problema della denuncia. In altre parole, al momento della crisi provocata per l'accusa, dovrebbe essere la conoscenza del Vescovo sulle capacità, inclinazioni, vita spirituale, zelo, desideri del sacerdote, a guidare i suoi atti, e non un modo burocratico di procedere¹⁵⁴.

In senso inverso, sarà quella stessa storia di "carità pastorale" che spingerà il sacerdote accusato ad andare dal Vescovo o dal Superiore, per cercare sostegno (che non significa complicità o copertura). Un rapporto profondo e ben curato, sarà l'aiuto migliore per la risoluzione del problema, trovando il sacerdote la fiducia per raccontare la verità dei fatti, riconoscere le sue colpe (se ci sono state), sottomettersi alla valutazione psicologica, o semplicemente per portare avanti il tempo della prova.

Dall'altro canto, il Vescovo deve assolvere il suo dovere davanti allo Stato. Certamente il testo delle

¹⁵³ «Since between the cleric and the bishop or religious superior there exists a relationship analogous to that between father and son, it does not belong to the pastoral office of the bishop to denounce a priest to civil authorities. The bishop or superior, however will not in any way impede, hinder or interfere with the investigation and prosecution of an accused cleric in the civil forum». *FILIPPINE* (cf. nt. 5), Par. 36. G.

¹⁵⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Doveri e diritti» (cf. nt. 132), 42.

Filippine offre un criterio molto chiaro. La denuncia, nonostante sia obbligatoria in certi paesi, non fa parte del rapporto pastorale anche se fa parte del dovere di cittadino. Ogni apparenza d'automaticità sembra alquanto dannosa per il rapporto pastorale. In questo senso mi sembra adeguata la presenza d'una persona, all'interno delle strutture diocesane, incaricata a presentare le denunce, che può rendere più chiaro la distinzione tra il rapporto pastorale e il dovere di cittadino.

Potrebbe essere questa fiducia tra il Vescovo, o Superiore, e il prete, il canale per affrontare il problema con tutte le sue conseguenze civili e canoniche, in un clima di ricerca della verità, della conversione e della riparazione.

6.6 *Riparare lo scandalo o produrre lo scandalo?*

Un'altra questione che ci si propone con la lettura di queste norme e proposte delle Conferenze, è quale sia la finalità dei provvedimenti proposti. La risposta a questa domanda sembra quasi ovvia: la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo, come stabilisce il c. 1341. Questa è la finalità generale, ma quando andiamo alle norme vediamo che forse non è così chiaro.

In genere le norme non utilizzano questi termini. Se torniamo un po' indietro abbiamo rilevato come alcune norme parlino dell'obbligo della *restituzione* alla *vittima* e alla *comunità*¹⁵⁵. Ci siamo interrogati su come capire questi termini, se la determinazione

¹⁵⁵ Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 6.2.1 e AUSTRALIA (cf. nt. 6), 9.2.2.

viene esaurita con il risarcimento economico dei danni alla vittima¹⁵⁶. Come possiamo mettere insieme le finalità stabilite dal c. 1341 con quelle delle norme?

In primo luogo dobbiamo stabilire i *soggetti* della rete di rapporti stabiliti col delitto. Abbiamo un *sacerdote*, colpevole d'abuso, che ha usato una persona per i suoi scopi personali danneggiandola profondamente. La *vittima* degli abusi, una persona che si è vista bloccata nella sua crescita e forse per sempre impedita di vivere in pace la sua fede. L'*autorità* chiamata in causa in un certo momento che non ha intervenuto, producendo anch'essa lo scandalo. Alla fine, una comunità che, informata sui fatti risulta ferita nella sua fiducia verso i suoi pastori.

A questo quadro se ne sovrappone un altro, che sarebbe quello delle proposte per il futuro. Come far sì che si possa "restituire" tenendo conto della conversione del reo, la riparazione dei danni e il ristabilimento della giustizia?

"Restituire" significa fare tornare al proprietario una cosa (*res clamat ad dominum*). Che cosa è stato sottratto alle vittime e alla comunità? Ovviamente alle vittime è stata compromessa la salute fisica, psicologica e, *fondamentalmente*, spirituale¹⁵⁷. Le vittime soffrono enormemente smarrimento, isolamento, ecc. Sofferenza prodotta non soltanto dagli atti del

¹⁵⁶ Si veda per questo nt. 35.

¹⁵⁷ Dico *fondamentalmente* perché se questo aspetto non viene tenuto in conto, in primo luogo, come scopo di tutto l'agire della Chiesa, si corre il rischio di smarrire la strada e prendere altri criteri che non sono cristiani per affrontare il tema della restituzione.

reo, ma anche dall'omertà delle stesse autorità della Chiesa che hanno taciuto i fatti¹⁵⁸. Sorge così la convinzione che in questa realtà ci siano un autore principale e anche dei "complici", allora questa restituzione deve essere soddisfatta non soltanto dal reo ma anche dall'autorità.

Da parte del *reo* del crimine, sorge, come abbiamo detto, l'obbligo della restituzione alle vittime e alla comunità. Dovrà affrontare, poi, la quasi automatica dimissione dallo stato clericale, in alcuni paesi, (USA ed Inghilterra)¹⁵⁹, o il trattamento psicologico per vedere se è in grado di tornare all'esercizio del ministero pastorale lontano dai soggetti a rischio.

Da parte dell'autorità, una prima risposta è l'emanazione delle norme stesse come modo di esprimere il proprio emendamento e il desiderio di cambiare le cose. Inoltre, il suo impegno di non tollerare più questi tipi d'azioni, il che si esprime nel dimettere quelli che hanno peccato. A queste risposte verso la comunità, s'aggiunge l'impegno ad accogliere tutte le denunce che arrivano ad essa, prendendole con la serietà del caso, e portando avanti un'inchiesta accurata.

È questo sufficiente per adempiere il testo del c. 1341? A quali di quelle finalità corrispondono queste proposte? Quali altre cose sono state tolte alla comunità e come restituirle?

¹⁵⁸ Cf. ntt. 9 e 10.

¹⁵⁹ «If the penalty of dismissal from the clerical state has not been applied (e.g., for reasons of advanced age or infirmity), the offender ought to lead a life of prayer and penance. He will not be permitted to celebrate Mass publicly or to administer the sacraments. He is to be instructed not to wear clerical garb, or to present himself publicly as a priest». USA, *Essential norms* (cf. nt. 34), 8 B.

Il grande danno prodotto nelle vittime e nella comunità, a cui si dovrà provvedere, è il dolore per la fiducia delusa. Fiducia nei sacerdoti, dai quali la comunità si aspettava aiuto, verità, disinteresse, autenticità e coerenza di vita. Fiducia nell'autorità della Chiesa, che doveva prendere in considerazione seria le denunce, accogliere i dolori di tutte le vittime (dirette e indirette). Questo corrisponde allo scandalo o alla mancata giustizia del c. 1341? È la semplice punizione dell'accusato a riparare il danno e ristabilire la giustizia? Certamente *l'intervento* dell'autorità aiuterà a riparare la fiducia persa. Non meno certo è che la punizione del reo, così come il risarcimento dei danni, aiuterà a recuperare il senso della giustizia. Ma credo che non basti.

In primo luogo si dovrebbe tener conto del delitto. Noi abbiamo rilevato come sotto lo stesso titolo tante volte sono inclusi atti significativamente diversi¹⁶⁰. Non è lo stesso commettere un atto contro la castità con una persona di 25 o di 17 anni (eterosessuale od omosessuale), che con un minore impubere. Non è lo stesso farlo una volta o ricadere diverse volte. Se non è lo stesso, allora la risposta della Chiesa non può essere la stessa. Dovrebbe esistere una maggiore proporzionalità tra il delitto e la pena stabilita¹⁶¹.

Le norme dell'Irlanda hanno messo in risalto un atteggiamento che l'autorità della Chiesa deve cercare in ogni situazione: la *riconciliazione*. Il messaggio

¹⁶⁰ Si veda lo sviluppo in 2. *L'atto in se stesso o la materia*.

¹⁶¹ Per il tema dello scandalo si veda D.G. ASTIGUETA, «Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica», *Periodica* 92 (2003) 589-651.

del Vangelo è chiaro in ogni senso. Il perdono è anche possibilità concreta di cambiamento. Quando l'unica risposta possibile per il delitto è la semplice punizione, allora sembra che la conversione del reo non è più cercata. Questo non vuole dire che basterebbe l'assoluzione del reo per reinserirlo nel ministero, giacché in certi casi l'unica misura da prendere è veramente la dimissione dallo stato clericale, pero ci domandiamo se non si possa strumentalizzare la punizione per rispondere ad un senso di vendetta, che ha nulla a che vedere con lo spirito del Vangelo, come potrebbe esserlo invece l'accoglienza di coloro che hanno commesso un delitto, in un processo a volte lungo e doloroso di reinserimento nella comunità.

Conclusione

Lungo il nostro studio abbiamo avuto l'opportunità di rilevare certi diritti delle persone, per vedere in quale maniera sono protetti. Questi sono:

- il diritto alla buona fama;
- il diritto ad essere veramente considerato innocente finché non sia provata la colpevolezza;
- il diritto a non subire un'inchiesta a meno che non abbia un minimo di fondamento;
- il diritto a non essere punito per i delitti prescritti;
- il diritto di ricevere la notifica della denuncia, di conoscere l'identità dell'autore di essa, e i fatti;
- il diritto ad essere informato dei propri diritti;
- il diritto ad avere le stesse possibilità dell'accusante nella difesa dei propri diritti;
- il diritto d'essere ascoltato dai superiori;

- il diritto al doppio e indipendente processo giudiziario (c. 221 §§ 2 e 3);
- il diritto all'assistenza legale (civile e canonica), spirituale (sacramenti e direzione spirituale) e psicologica (appoggio e valutazione);
- il diritto d'essere trattato secondo la propria situazione;
- il diritto di ricevere gli aiuti necessari per il suo ricupero;
- il diritto a tornare al ministero quando le accuse si siano dimostrate false;
- il diritto ad una formazione integrale;
- il diritto alla formazione permanente.

Un'impressione che rimane nel leggere l'insieme di queste norme è che, in primo luogo, c'è il desiderio di dimostrare chiaramente un cambiamento d'atteggiamento da parte dell'autorità della Chiesa, riguardo a questi crimini. Tuttavia, in questo cambiamento, l'autorità sembra mettere sotto una lente d'ingrandimento la condotta di tutti i preti e collaboratori ecclesiali, per garantire l'integrità del loro servizio. In questo senso alcune norme hanno messo in evidenza che anche il corpo dei preti e religiosi è vittima di questo delitto, poiché tutta la loro attività viene messa sotto sospetto¹⁶².

Certamente ci troviamo davanti ad un problema molto difficile da risolvere, perché nell'affermare la giustizia bisogna dare una risposta chiara ed evangelica. Dev'essere chiara per determinare i comportamenti giusti e quelli sbagliati; evangelica per trasmettere anche in questi casi un messaggio di

¹⁶² Cf. NUOVA ZELANDA (cf. nt. 18), 7.1.

perdono e riconciliazione, di cambiamento e di recupero.

Senz'altro un sistema d'automatismi, a sua volta, può offrire un contro messaggio, non già verso le vittime, ma ai sacerdoti. Come si relazioneranno al loro Vescovo, se non possono aspettarsi da lui un trattamento personalizzato? Come potranno vivere un rapporto di fiducia per affrontare i propri problemi se davanti al minimo sospetto saranno già indagati? Sentiranno che i loro diritti sono tutelati dal Vescovo (c. 384)?

Il messaggio finale di questo discorso potrebbe essere questo: non perché è prete è sospettato, non perché sospettato è colpevole, non perché è colpevole è senza speranza.

DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.